F.O.M. INDUSTRIE S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

PARTE GENERALE

Documento redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, sulla base delle linee guida e codice di comportamento di Confindustria

Approvato dal Consiglio Di Amministrazione della società in data 01/10/2026

il Presidente del CdA

Gianfranco Pettinari

INDICE

ELENCO DELLE REVISIONI 3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 4
1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti 4
1.2. Le Linee Guida 7
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 7
2.1 Finalità, obiettivi e struttura 7
3. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI FOM INDUSTRIE SRL 9
4. CORPORATE GOVERNANCE 11
4.1 Assemblea dei Soci 12
4.2 Consiglio di Amministrazione 12
4.3 Collegio Sindacale 18
5. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 18
6. MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO 19
7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DELLE RISORSE 20
7.1 Diffusione al personale interno 20
7.2 Diffusione a consulenti e collaboratori esterni 21
8. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 21
8.1 Sanzioni per il personale dipendente 22
8.2 Sanzioni per il personale dirigente 24
8.3 Sanzioni per gli Amministratori 25
8.4 Sanzioni per il Collegio Sindacale 26
8.5 Sanzioni per l'Organo di Vigilanza 26
8.6 Sanzioni per i fornitori e gli altri soggetti terzi 27
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 27
9.1 Durata in carica, modalità di nomina e revoca dell'OdV 28
9.2 Compiti e poteri dell'OdV 28
9.3 *Reporting* dell'OdV 30
9.4 L'OdV di FOM INDUSTRIE S.R.L. 31

ELENCO DELLE REVISIONI

Data	N. Rev.	Variazioni
20/04/2017	0	Emissione del documento
29/05/2020	1	Revisione generale del documento
01/10/2026	2	Revisione generale del documento

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 30*", ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale italiano il concetto secondo cui anche un Ente può essere considerato responsabile in sede penale per taluni reati, qualora sia dimostrabile che questi sono stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti ad esso collegati (dipendenti, preposti, agenti, consulenti, collaboratori, ecc.). Detta responsabilità si aggiunge, di fatto, a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Alla base di una simile riforma vi è l'intenzione, da parte del Legislatore, di attribuire all'Ente una specifica funzione di garanzia, volta ad adottare ogni misura idonea e necessaria a prevenire comportamenti illeciti realizzati nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività aziendale, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive a danno del patrimonio e degli interessi dell'ente stesso.

Le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 trovano applicazione esclusivamente per i reati in esso espressamente richiamati (cd. **Reati Presupposto**, v. Allegato 1).

L'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 prevede che un'impresa venga chiamata a rispondere della propria responsabilità amministrativa allorquando si verifichino una o più condotte delittuose, riferite anche ad una sola delle fattispecie di Reato Presupposto, realizzate da soggetti in cd. "*posizione apicale*" ("*soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, soggetti che esercitano, anche di fatto, attività di gestione e controllo della stessa*", Art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto), oppure da "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza*" di uno dei soggetti sopra individuati (interni all'organizzazione aziendale, come i dipendenti, ma anche esterni, come collaboratori, consulenti, ecc.).

A questo proposito, lo stesso art. 5 specifica che la responsabilità amministrativa della società si riferisce solo ai casi in cui tale condotta delittuosa sia stata commessa dai soggetti sopra individuati nell'**interesse** o nel **vantaggio** dell'ente, escludendo esplicitamente (art. 5, comma 2), quindi, l'insorgere di tale responsabilità qualora il soggetto responsabile del reato abbia agito "*nell'interesse proprio o di terzi*".

Una società può essere **esonerata** dalla responsabilità amministrativa qualora riesca a provare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

Nel definire le modalità di esenzione dalla responsabilità amministrativa, il D. Lgs. 231/2001 opera una significativa differenziazione rispetto alla tipologia di soggetto che materialmente commette il fatto illecito.

1. Nel caso in cui l'autore del reato sia individuato in un soggetto in "*posizione apicale*" (Art. 6, comma 1 del Decreto), la società non risponde di responsabilità amministrativa qualora:
 a. sia stato adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della stessa fattispecie di quello verificatosi;

b. sia stato attribuito un compito di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (ovvero l'Organismo di Vigilanza – OdV);
c. gli autori del reato abbiano eluso fraudolentemente il modello organizzativo;
d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza sopra specificato.

2. Qualora, invece, il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza di soggetti in "posizione apicale", la società è ritenuta responsabile a livello amministrativo nel caso in cui tale reato sia stato reso possibile dall'inosservanza, da parte dei vertici aziendali, degli obblighi di direzione e vigilanza ad essi attribuiti, a meno che non sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, inoltre, può rivelarsi un utile strumento di tutela anche se realizzata successivamente alla commissione del reato: qualora, infatti, la società adotti il proprio modello prima dell'apertura del dibattimento di primo grado può ottenere l'applicazione in misura consistentemente ridotta delle sanzioni pecuniarie (v. art. 12, comma 2, lett. b) e c.3 del Decreto) ed essere esentata dalle eventuali sanzioni interdittive applicabili (v. art. 17, comma 1, lett. b) del Decreto). Infine, l'art. 49 comma 1 del Decreto prevede che la società, decidendo di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo – oltre ad altre, necessarie, iniziative – possa richiedere anche in corso di causa la sospensione delle eventuali misure cautelari, concorrendo addirittura alla revoca delle stesse nel momento in cui tale modello è effettivamente adottato ed attuato (v. art. 50, comma 1 del Decreto).

I requisiti fondamentali che un modello organizzativo deve possedere per essere ritenuto potenzialmente idoneo a prevenire la commissione di reati sono previsti dall'art. 6, commi 2 e 2-bis del Decreto, e comprendono:

- ✓ l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi eventuali reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001;
- ✓ la predisposizione di specifici protocolli e procedure finalizzati a programmare la formazione ed i processi decisionali dell'impresa in relazione ai reati da prevenire, in maniera tale da ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reati;
- ✓ l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- ✓ l'istituzione di apposite procedure informative nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ l'introduzione di un idoneo sistema disciplinare, finalizzato a sanzionare eventuali inosservanze del modello e delle relative procedure da parte dei soggetti destinatari;
- ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti apicali ed ai soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ✓ nel sistema disciplinare adottato dall'azienda, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In relazione alla responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, il Legislatore ha previsto un articolato sistema di strumenti sanzionatori, che comprende:

1. **sanzioni pecuniarie**, che conseguono sempre al riconoscimento della responsabilità dell'Ente e vengono applicate con il sistema delle quote, in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo esplicito di "*assicurare l'efficacia della sanzione*";

 A questo proposito, il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive valutazioni:

a. La prima, finalizzata a determinare il numero delle quote (compreso tra cento e mille) tenendo conto:
 - ✓ della gravità del fatto;
 - ✓ del grado di responsabilità dell'Ente;
 - ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

b. La seconda, finalizzata a determinare il valore delle quote (da un minimo di 258,23 Euro ad un massimo di 1.549,37 Euro, e comunque entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati). Detto valore deve essere fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articoli 10 e 11, comma 2, D. Lgs. n. 231 del 2001).

 La sanzione pecuniaria può essere, in alcuni casi, comminata in misura ridotta, come previsto dall'articolo 12, D. Lgs. n. 231 del 2001.

2. **sanzioni interdittive**, quali:
 - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - ✓ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
 - ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
 - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 Le sanzioni interdittive si aggiungono alle sanzioni pecuniarie e debbono avere durata compresa tra tre mesi e due anni. La loro applicazione è prevista solo per alcuni dei Reati Presupposto indicati dal Decreto.

 Esse sono previste in relazione alla loro efficacia dissuasiva in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Le sanzioni interdittive, ove ne ricorrano i presupposti (soprattutto in termini di gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità di una loro reiterazione), possono essere comminate anche come misura cautelare in sede di indagini preliminari per una durata massima di un anno.

 Le sanzioni interdittive vengono applicate, in virtù di quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 231/2001, allorquando si verificano le seguenti condizioni:

 - ✓ "*l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative*", ovvero
 - ✓ "*in caso di reiterazione degli illeciti*" (Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, "*si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*").

3. la **pubblicazione della sentenza**, che può essere disposta solo nel caso all'Ente venga applicata una sanzione interdittiva;

4. la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente.

1.2. Le Linee Guida

L'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nella predisposizione del presente documento, pertanto, FOM INDUSTRIE ha tenuto conto delle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001*" pubblicate da Confindustria, approvate il 7 marzo 2002, aggiornate nel mese di marzo 2014 e da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Finalità, obiettivi e struttura

L'adozione di un Modello Organizzativo conforme al D. Lgs. 231/2001 rappresenta per FOM INDUSTRIE uno strumento:

- ✓ di garanzia e prevenzione rispetto alla commissione di illeciti;
- ✓ di sensibilizzazione verso tutti coloro che operano in nome e per conto di FOM INDUSTRIE, con particolare riferimento ai soggetti impegnati nelle "*aree di attività a rischio*";
- ✓ di tutela dei propri interessi dagli effetti negativi derivanti dall'eventuale applicazione di sanzioni interdittive;
- ✓ di verifica, revisione ed ottimizzazione dei processi e dei protocolli interni, nonché dei relativi sistemi di controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione aziendale.

Il Modello Organizzativo dimostra, inoltre, che FOM INDUSTRIE non tollera e disconosce comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale dell'azienda.

Il processo che ha portato all'elaborazione del presente Modello ha dapprima richiesto una corretta individuazione dei potenziali rischi di reato connessi all'attività aziendale, attraverso un'analisi del rischio che ha riguardato le seguenti attività:

- ✓ sulla base dell'analisi della struttura, dell'attività e dell'organizzazione dell'azienda, si identificano le aree ed i processi più verosimilmente sottoposti al rischio di commettere reati rientranti nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 (Individuazione rischi specifici);
- ✓ viene approfondita l'analisi organizzativa attraverso una verifica delle procedure gestionali, dei protocolli, dei flussi informativi e delle istruzioni già in essere presso l'azienda, con particolare riferimento alla loro adeguatezza ed all'efficacia preventiva rispetto ai reati specifici individuati (Analisi del sistema di controllo esistente);
- ✓ a seguito di un'attività di '*gap analisys*', vengono individuati eventuali correttivi e/o integrazioni da apportare al sistema di controllo esistente, al fine di rendere a tutti gli effetti accettabile il livello di rischio di commissione degli illeciti individuati (Adeguamento del sistema di controllo preventivo).

FOM INDUSTRIE, grazie al lavoro propedeutico all'adozione del Modello, intende dotarsi di un sistema di procedure, protocolli e controlli strutturato ed efficace, che sia in grado di ridurre a livelli accettabili, se non

addirittura di eliminare, eventuali rischi connessi alla commissione di reati rilevanti in ambito di D.Lgs. 231/2001.

Come chiaramente dichiarato nel Codice Etico, infatti, FOM INDUSTRIE è contraria alla commissione di qualsivoglia tipo di illecito (penale, amministrativo e civile), anche nel caso in cui questo sia apparentemente ed erroneamente configurabile nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il presente Modello costituisce per FOM INDUSTRIE lo strumento attraverso il quale monitorare e gestire i processi potenzialmente a rischio, prevenire eventuali comportamenti illeciti, sanzionare, reprimere e contrastare possibili violazioni alle regole ed ai principi aziendali.

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale, oltre a fornire una breve introduzione alla normativa, punta a descrivere:

- ✓ la struttura organizzativa di FOM INDUSTRIE, con particolare riferimento alle varie funzioni ed ai relativi compiti e responsabilità;
- ✓ le Aree e le Attività a più alto rischio;
- ✓ i principi costitutivi del sistema disciplinare;
- ✓ i criteri adottati per la designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Ne costituiscono parte integrante i seguenti allegati:

- ✓ Elenco dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- ✓ Mappatura delle aree ed attività a rischio reato;
- ✓ Elenco dei reati presupposto non applicabili.

La Parte Speciale, invece, è riferita ad ogni singola Area a rischio individuata in sede di mappatura e di '*risk assessment'*. Per ciascuna Area ed Attività vengono, infatti, identificate le specifiche modalità di contenimento del rischio, evidenziando le azioni e le procedure finalizzate a scongiurare o, quantomeno, a ridurre le possibilità di teorica commissione di uno o più reati presupposto.

Nell'identificazione di azioni e procedure di contenimento del rischio, FOM INDUSTRIE adotta i seguenti principi:

- ✓ chiara identificazione e separazione, laddove possibile, di compiti e responsabilità riconducibili a processi a rischio;
- ✓ sviluppo di prassi e procedure ispirate a principi di trasparenza, congruità, coerenza e verificabilità, promuovendo la tracciabilità di ogni operazione;
- ✓ presenza di livelli intermedi di autorizzazione e controllo per i processi a rischio che comportano la movimentazione di denaro;
- ✓ distribuzione dei poteri autorizzativi e di firma coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese previste.

Le procedure di contenimento del rischio, che coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale, saranno sottoposte a verifica di effettività da parte degli organi di controllo previsti dal sistema di governance di FOM INDUSTRIE, ovvero il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, nominato contestualmente all'adozione del presente Modello e dotato dei necessari requisiti di autonomia e indipendenza.

Con riferimento a quest'ultimo, il Modello individua altresì i criteri adottati per la sua composizione, le modalità attraverso le quali garantire a tale organo un continuo flusso di informazioni e l'obbligo in capo al medesimo di documentare le verifiche effettuate.

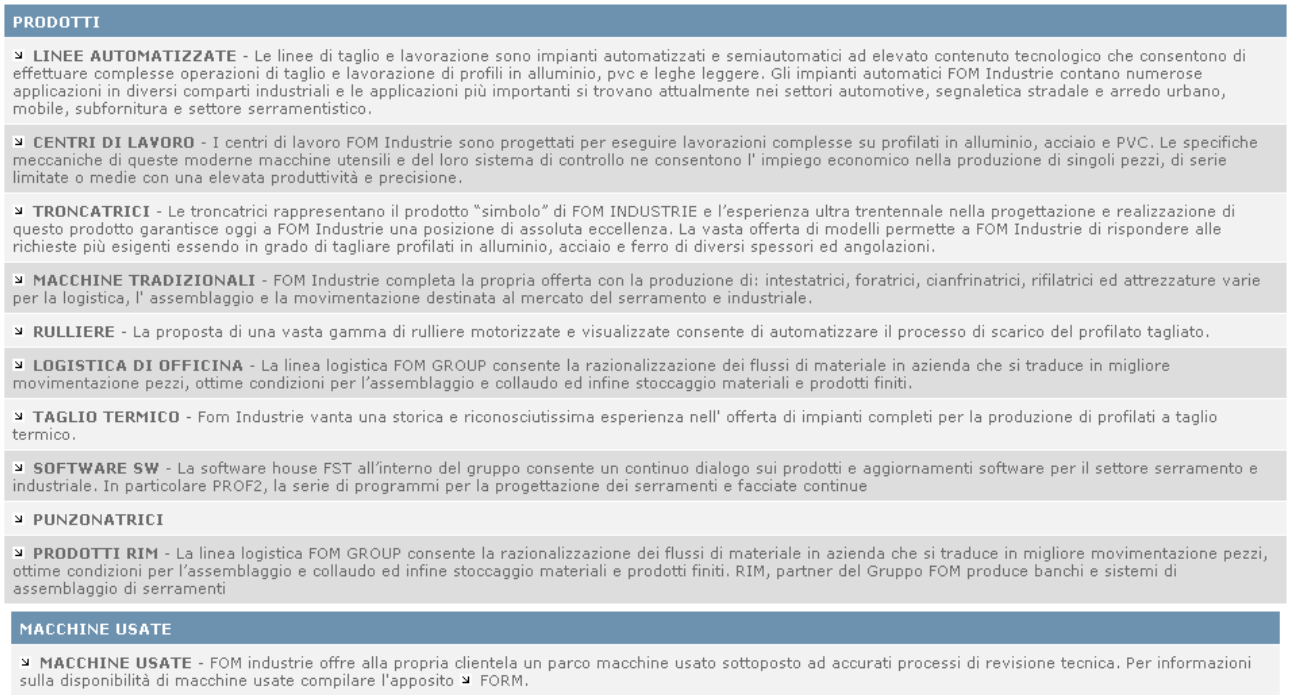
Sono parte integrante del Modello tutti i documenti e tutte le registrazioni aziendali relativi ai sistemi di gestione adottati in azienda in conformità alle norme nazionali ed internazionali ad adesione volontaria.

3. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI FOM INDUSTRIE SRL

FOM INDUSTRIE S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita nel 1972 che opera nel settore delle macchine per il taglio e la lavorazione dell'alluminio e del PVC.

Presente in tutto il mondo con Filiali dirette gestite da personale interno ed una rete di Distributori Ufficiali, FOM INDUSTRIE è in grado di garantire una risposta commerciale e Servizi Post Vendita qualificati della progettazione, sviluppo e produzione di macchine industriali. Nella figura sottostante sono esposti i prodotti principali offerti dalla società.

La produzione di FOM INDUSTRIE comprende una vasta gamma di impianti automatizzati e centri di lavoro per il taglio e la lavorazione dell'alluminio, PVC e leghe leggere, di troncatrici doppia e mono testa, macchine ed attrezzature per la lavorazione e l'assemblaggio di serramenti in alluminio e PVC, di software per la progettazione e gestione e servizi avanzati, come da figura sottostante.



L'oggetto sociale della società è così definito:

"*la costruzione, la vendita, il noleggio in proprio e/o per conto terzi di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di macchine per il taglio e la lavorazione di profilati di alluminio e di leghe leggere in genere, nonché la costruzione e la vendita, il noleggio in proprio e/o per conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, tra cui materie plastiche e metalli in genere. La società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la vendita, anche per conto terzi, di software, componentistica di precisione e, in generale, di tecnologia per macchinari per la lavorazione di alluminio, leghe leggere, materie plastiche e affini, nonché la prestazione di servizi di assistenza, installazione e manutenzione ai clienti anche su prodotti di terzi commercializzati e/o non commercializzati. La vendita di tutti i prodotti e servizi oggetto dell'attività sociale, inclusi i materiali di ricambio, i prodotti software e le prestazioni di servizio tipici dell'attività aziendale, potrà avvenire attraverso tutte le forme consentite dalla legge, anche mediante*

commercio elettronico, ovvero tramite piattaforme web o e-commerce. La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi, associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, anche a scopi di investimento, e potrà prestare garanzie reali o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni. La società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia per conto di terzi, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, ad eccezione delle attività riservate per legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della società da parte dei soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi. La società ha facoltà di acquisire fondi presso i soci anche con versamenti in conto capitale."

L'attività della società viene svolta principalmente presso la sede legale di Cattolica, via Mercadante n. 85/87, a cui sono affiancate altre unità locali:

- Unità locale n. RN/11 – Via Mercadante n. 107, 47841 Cattolica (RN): deposito e sala di esposizione;
- Unità locale n. RN/12 – Via Mercadante n. 103/105, 47841 Cattolica (RN): deposito;
- Unità locale n. RN/14 – Via Mercadante n. 35, 47841 Cattolica (RN): magazzino;
- Unità locale n. RN/16 – Via dell'Artigianato n. 14, 47838 Riccione (RN): magazzino.

Il capitale sociale di FOM INDUSTRIE è pari a 7.846.000,00 Euro, interamente versato.

La proprietà delle quote sociali è suddivisa tra n. come segue:

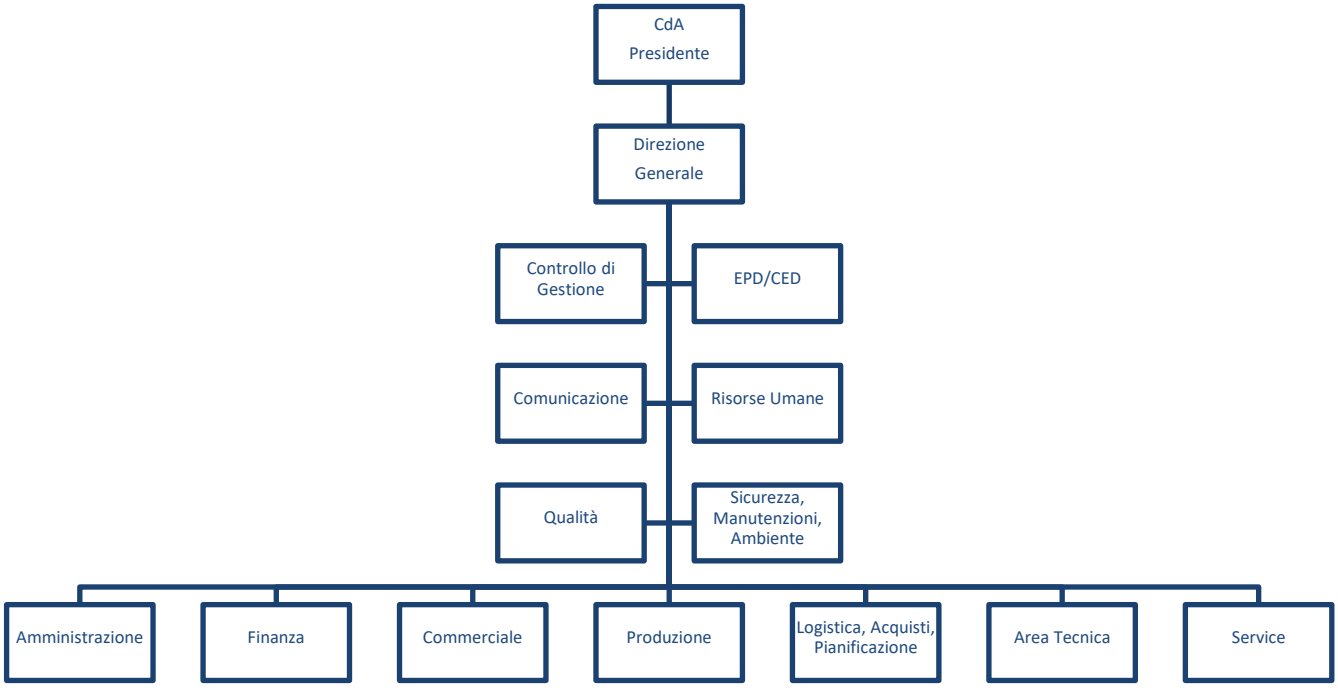
- Alia s.r.l. (quota di euro 4.060.600,00 interamente versati corrispondenti al 51,75 % del capitale sociale);
- Sierra 4 s.r.l. (quota di euro 2.513.200,00 interamente versati corrispondenti al 32,03 % del capitale sociale);

Diritti di usufrutto e nuda proprietà sono ripartiti come segue:

- Sig. Andreani Nello e di Sig.ra Andreani Alice (quote di euro 322.200,00 interamente versate corrispondenti al 4,11 % del capitale sociale);
- Sig. Paci Lorenzo e Sig. Paci Alessandro (quote di euro 627.800,00 interamente versate corrispondenti al 8,00 % del capitale sociale);
- Sig. Andreani Nello e di Sig.ra Andreani Lara (quote di euro 322.200,00 interamente versate corrispondenti al 4,11 % del capitale sociale).

A livello organizzativo, FOM INDUSTRIE è contraddistinta da un approccio di natura "funzionale".

La suddivisione dei ruoli, su base gerarchica e per tipologia di attività, è così delineata:



La Società si avvale, inoltre, di fornitori/consulenti esterni per alcune specifiche attività, tra le quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- ✓ assistenza legale;
- ✓ assistenza fiscale e societaria;
- ✓ assistenza in materia di gestione ambientale e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ assistenza in materia di privacy.

Per la propria organizzazione FOM INDUSTRIE, alla data di adozione del presente Modello Organizzativo, ha implementato un Sistema di Gestione integrato conforme alle principali norme ISO internazionali.

4. CORPORATE GOVERNANCE

Il modello di *governance* di FOM INDUSTRIE è di tipo "*tradizionale*": prevede la presenza di un Presidente e di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative, a cui viene affiancato un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione, tutti di nomina assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione nomina a sua volta un organo, l'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01, con funzioni consultive e di controllo sul funzionamento del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il sistema di corporate governance di FOM INDUSTRIE risulta, pertanto, articolato come di seguito descritto:

4.1 Assemblea dei Soci

È competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla Legge o dallo Statuto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia.
L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in mancanza delle formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. La stessa sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento potrà essere sostituito da persona a ciò specificatamente delegata dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte del Capitale sociale intervenuto.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale, e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo (1/3) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione determinate volta per volta dal Presidente dell'Assemblea.

4.2 Consiglio di Amministrazione

FOM INDUSTRIE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto ad oggi da cinque membri (nominati anche tra i non soci), la cui durata in carica è da considerarsi a tempo indeterminato, e cioè sino a revoca o dimissioni, o per il periodo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, e con possibilità di rielezione.

Sono demandati all'Organo Amministrativo tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione e, pertanto esso potrà compiere ogni atto ritenuto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza esclusiva dell'assemblea.

L'Organo Amministrativo quindi, tra le altre cose, ha la facoltà di assumere e licenziare personale, acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, contrarre mutui, garantendoli con ipoteca sui beni della società e svolgere quanto altro risulterà utile alla società per il buon andamento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ad uno o più consiglieri delegati, determinando i limiti della delega e nel rispetto dell'ultimo comma dell'art 2381 del Codice Civile. È inoltre l'organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

I poteri vengono conferiti mediante delibera del CdA e sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

Potranno essere inoltre nominati procuratori speciali, soci o non soci, cui affidare mandati per uno o più affari.

L'Assemblea Ordinaria può deliberare di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso in misura fissa e/o sotto forma di partecipazione agli utili, nonché una indennità per la cessazione del rapporto, da accantonarsi annualmente in base alle quote maturate ed accantonabile anche sotto forma di polizza assicurativa.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di FOM INDUSTRIE ha assegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e ad alcuni Consiglieri, specifici e poteri di gestione e di firma strettamente connessi e funzionali allo svolgimento delle rispettive competenze, come di seguito descritti.

Sig. Gianfranco Pettinari (Presidente del Consiglio di Amministrazione), disgiuntamente e con firma singola, esercita i seguenti poteri, condivisi con l'Amministratore Delegato della Società:

- *"effettuare operazioni bancarie di qualunque natura e stipulare ogni tipo di contratto o convenzione con le banche di credito ordinario e ogni istituto di credito comprese le casse di risparmio, le banche popolari e le casse rurali, quali sottoscrivere contratti di apertura e chiusura di conti correnti ordinari, conti correnti per anticipazione effetti al salvo buon fine, anticipazione su presentazione fatture, anticipazione su contratti, operazioni di anticipi in valuta, di copertura non speculativa del rischio di tasso e/o di cambio, ogni operazione effettuata in relazione a regolamenti commerciali, richieste di garanzie collegate ad operazioni commerciali e/o finanziarie, con o senza fido, stipulare mutui, anche ipotecari, concedere fidejussioni, garanzie reali e/o personali, operare sui conti correnti intestati alla società mediante emissione di assegni bancari, richieste di bonifici bancari, disposizioni di pagamento e ritiro effetti, richieste di anticipazioni su crediti commerciali, sconto di effetti e crediti documentari, nei limiti delle disponibilità dei conti correnti stessi o anche allo scoperto, purché nei limiti degli affidamenti concessi alla società;*
- *accendere, gestire ed estinguere conti correnti postali effettuando prelevamenti e versamenti sugli stessi;*
- *esigere crediti a qualsiasi titolo, riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia anche telegrafici, girare e quietanzare assegni bancari e circolari, fedi di credito e cambiali e titoli di qualsiasi genere, depositi cauzionali, dall'istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Casse di Risparmio, dalle tesorerie, dagli Uffici Postali e Telegrafici e da qualsiasi altro ufficio, persona fisica e/o giuridica, Ente Pubblico, privato e morale in genere, rilasciando valide quietanze liberatorie;*
- *chiedere, trattare e concludere con i competenti organi ministeriali, regionali, provinciali, banche, consorzi fidi ed istituti esercenti credito ordinario ed agevolato a medio e lungo termine, finanziamenti, garanzie e contributi dei quali la società sia in condizioni di fruire in base alla vigente normativa in materia;*
- *trattare, modificare, concludere e risolvere contratti per la locazione e la vendita, anche a mezzo leasing, dei prodotti dell'azienda, anche attraverso la partecipazione a gare, licitazioni e trattative per appalti, con qualsiasi amministrazione ed ente pubblico e privato, italiano ed estero, sottoscrivendo i relativi contratti ed adempiendo a tutti gli incombenti degli appalti; trattare, modificare, concludere e risolvere qualsiasi contratto avente ad oggetto la locazione e la vendita di beni mobili strumentali e beni mobili registrati, impegnando la società per tutti i diritti e le obbligazioni che possano derivarne;*
- *stipulare e risolvere contratti di acquisto, anche in leasing sia operativo che finanziario, di lavorazione e/o permuta, di prodotti, merci, materie prime, scorte, prodotti finiti, servizi, utenze, assicurazioni per ogni ramo di rischio e consulenze in genere occorrenti alla gestione dell'azienda;*
- *stipulare e risolvere contratti di acquisto e/o leasing di macchinari, impianti, beni mobili strumentali in genere, automezzi e beni mobili registrati, dando corso alle relative pratiche ed adempimenti presso il pubblico registro automobilistico ed ogni altro pubblico registro, con un limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo affare, IVA esclusa;*
- *nell'ambito delle Linee Guida approvate dal Consiglio di Amministrazione assumere, sospendere e licenziare dipendenti, con esclusione dei dirigenti, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni,*

rappresentare la società avanti alle organizzazioni sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, agli Uffici Provinciali e Regionali del lavoro, al Ministero del Lavoro, agli organi sanitari regionali all'INPS, all'INAIL e agli altri enti pubblici e privati sia per quanto concerne l'amministrazione del personale dipendente ed i relativi obblighi assicurativi e certificativi da essa discenti, sia per quanto possa riguardare ogni controversia, lite, questione attiva o passiva attinente a rapporti di lavoro, con ogni potere di rappresentare la società nelle controversie giudiziarie individuali di lavoro di cui all'art. 409 e seguenti c.p.c. con tutti i più ampi poteri di legge e con espressa facoltà di conciliare, definire, e transigere tali controversie con qualifica, quindi, a questo effetto, di procuratore generale ai sensi dell'art. 420 c.p.c; rilasciare procure generali e speciali per il conferimento a terzi di poteri di rappresentare la società alle udienze per la discussione delle cause individuali di lavoro di cui al citato art. 420 c.p.c. e di conciliare e transigere le controversie;

- *rappresentare la società in tutte le sue relazioni con uffici, enti Ministeri ed, in particolare, con gli uffici fiscali, finanziari, doganali e amministrativi e giudiziari dello Stato e delle amministrazioni dipendenti, con le commissioni tributarie di ogni grado, con enti pubblici locali, con facoltà di richiedere autorizzazioni e licenze, dichiarare redditi, presentare istanze e denunce, fare reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento delle autorità ed uffici di cui sopra e firmare i relativi documenti;*
- *agire ed intervenire in giudizio anche amministrativo in qualsiasi sede e grado, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti e delegati in genere;*
- *rappresentare la società in qualsiasi procedura di fallimento e concorsuale in genere con tutti gli occorrenti poteri, promuovere dichiarazioni di fallimento, assistere ad adunanze dei creditori; accertare respingere ed impugnare proposte di concordato e fare quanto altro necessario per le procedure stesse, anche attraverso la nomina di avvocati o procuratori;*
- *effettuare operazioni di finanziamento tanto attive che passive nei confronti delle società partecipate sia direttamente che indirettamente, fino ad un limite massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per singola operazione di finanziamento;*
- *rappresentare la società in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie di qualsiasi altra società in cui la nostra società sia socia e votare su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, avendo per rato, valido e fermo l'operato;*
- *rilasciare deleghe per rappresentare la società in singole assemblee nelle forme d'uso;*
- *rilasciare dichiarazioni CE di conformità di prodotto ai sensi delle Direttive CEE vigenti in materia, attuali e future;*
- *rilasciare e revocare procure generali e speciali nell'ambito dei poteri innanzi elencati.*

*Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, attribuito al presidente del Consiglio stesso, ogni più ampio potere per gestire, indirizzare ed organizzare gli aspetti inerenti alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro, con i connessi poteri di indirizzo, informazioni di carattere generale e di vigilanza sulle capacità dei delegati, in tutte le unità produttive e negli altri luoghi di lavoro della società, con la qualifica a tal fine di "**Datore di Lavoro**" ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni con il mandato di porre in essere ogni atto ed adempimento necessari per il rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e tutte le incombenze che le leggi pongono a carico delle aziende in merito al rispetto dell'ambiente, nonché in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.*
In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà con firma singola:

A. *per quanto concerne la materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81:*
 - *recepire, a mezzo dei competenti organi di consulenza interni ed esterni alla società, ogni legge e normativa complementare, modificativa ed integrativa emanata ed emananda, in materia di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli infortuni e tutela dell'igiene nei luoghi di lavoro e provvedere ad ottemperare agli obblighi previsti dalle suddette leggi e normative;*

- *organizzare all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incaricare persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008;*
- *designare all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, tra cui il Responsabile del Servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, previa consultazione del Rappresentante per la Sicurezza;*
- *effettuare quant'altro sia utile o necessario al fine di garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, ivi compreso – in sola via esemplificativa, quanto previsto in tema di:*
 - *i. prevenzione incendi;*
 - *ii. evacuazione lavoratori e pronto soccorso;*
 - *iii. sorveglianza sanitaria;*
 - *iv. formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti i soggetti del servizio di prevenzione e protezione;*
 - *v. adeguamento dei luoghi di lavoro e attività manutentiva;*
 - *vi. uso di macchinari e attrezzature;*
- *controllare ed esigere, anche in applicazione delle norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene;*
- *eventualmente delegare, mediante il conferimento di specifiche procure, alcune delle funzioni ed i poteri attribuiti con la presente delega alle persone che egli riterrà più idonee per competenze e capacità professionali a garantire il puntuale e costante adempimento, secondo la miglior diligenza, degli obblighi dettati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con l'esclusione tuttavia dei poteri di indirizzo, informazione di carattere generale, vigilanza sulle capacità dei delegati;*
- *assicurare la copertura finanziaria per tutti gli interventi che siano necessari ed utili per ottemperare alle norme di legge e regolamentari nel rispetto delle modalità di impiego assegnategli.*

B. *Per quanto concerne la materia di tutela dell'ambiente ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:*
 - *recepire, a mezzo dei competenti organi di consulenza interni ed esterni alla società, ogni legge e normativa complementare, modificativa ed integrativa emanata ed emananda, in materia di tutela dell'ambiente e provvedere ad ottemperare agli obblighi previsti dalle suddette leggi e normative;*
 - *provvedere al corretto rispetto delle norme regolanti la gestione dei rifiuti, le emissioni acustiche, le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici e di reflui industriali, delle norme tecniche e regolamentari vigenti o che entreranno in vigore successivamente, sia per ciò che concerne l'espletamento di tutte le incombenze amministrativo-burocratiche connesse allo svolgimento dell'attività della società e sia per quanto attiene il controllo e la verifica del rispetto di quanto imposto dei provvedimenti autorizzativi e/o concessori rilasciati a favore della società;*
 - *controllare ed esigere, anche in applicazione delle norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di tutela ambientale;*
 - *eventualmente delegare, mediante il conferimento di specifiche procure, alcune delle funzioni ed i poteri attribuiti con la presente delega alle persone che egli riterrà più idonee per competenze e capacità professionali a garantire il puntuale e costante adempimento, secondo la miglior diligenza, degli obblighi dettati in materia di tutela dell'ambiente con l'esclusione tuttavia dei poteri di indirizzo, informazione di carattere generale, vigilanza sulle capacità dei delegati;*

- *assicurare la copertura finanziaria per tutti gli interventi che siano necessari ed utili per ottemperare alle norme di legge e regolamentari nel rispetto delle modalità di impiego assegnategli.*

La presente elencazione ha valore puramente esemplificativo e non esaustivo in quanto il presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà adempiere, a tutti gli obblighi e prescrizioni per il rigoroso rispetto della normativa di cui ai predetti Decreti Legislativi 81/2008 e 152/06, con facoltà di destinare autonomamente le somme necessarie per gli adempimenti di Legge. I restanti membri del Consiglio di Amministrazione e gli eventuali altri soggetti che saranno successivamente delegati, saranno tenuti indenni e sollevati dalla società da ogni eventuale costo e spesa in cui dovessero incorrere conseguentemente all'assunzione di responsabilità connesse alle attività di cui ai punti A e B che precedono.".

Sig. Alessandro Pettinari (Consigliere delegato), disgiuntamente e con firma singola, esercita i seguenti poteri, condivisi con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

- *"effettuare operazioni bancarie di qualunque natura e stipulare ogni tipo di contratto o convenzione con le banche di credito ordinario e ogni istituto di credito comprese le casse di risparmio, le banche popolari e le casse rurali, quali sottoscrivere contratti di apertura e chiusura di conti correnti ordinari, conti correnti per anticipazione effetti al salvo buon fine, anticipazione su presentazione fatture, anticipazione su contratti, operazioni di anticipi in valuta, di copertura non speculativa del rischio di tasso e/o di cambio, ogni operazione effettuata in relazione a regolamenti commerciali, richieste di garanzie collegate ad operazioni commerciali e/o finanziarie, con o senza fido, stipulare mutui, anche ipotecari, concedere fidejussioni, garanzie reali e/o personali, operare sui conti correnti intestati alla società mediante emissione di assegni bancari, richieste di bonifici bancari, disposizioni di pagamento e ritiro effetti, richieste di anticipazioni su crediti commerciali, sconto di effetti e crediti documentari, nei limiti delle disponibilità dei conti correnti stessi o anche allo scoperto, purché nei limiti degli affidamenti concessi alla società;*
- *accendere, gestire ed estinguere conti correnti postali effettuando prelevamenti e versamenti sugli stessi;*
- *esigere crediti a qualsiasi titolo, riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia anche telegrafici, girare e quietanzare assegni bancari e circolari, fedi di credito e cambiali e titoli di qualsiasi genere, depositi cauzionali, dall'istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Casse di Risparmio, dalle tesorerie, dagli Uffici Postali e Telegrafici e da qualsiasi altro ufficio, persona fisica e/o giuridica, Ente Pubblico, privato e morale in genere, rilasciando valide quietanze liberatorie;*
- *chiedere, trattare e concludere con i competenti organi ministeriali, regionali, provinciali, banche, consorzi fidi ed istituti esercenti credito ordinario ed agevolato a medio e lungo termine, finanziamenti, garanzie e contributi dei quali la società sia in condizioni di fruire in base alla vigente normativa in materia;*
- *trattare, modificare, concludere e risolvere contratti per la locazione e la vendita, anche a mezzo leasing, dei prodotti dell'azienda, anche attraverso la partecipazione a gare, licitazioni e trattative per appalti, con qualsiasi amministrazione ed ente pubblico e privato, italiano ed estero, sottoscrivendo i relativi contratti ed adempiendo a tutti gli incombenti degli appalti; trattare, modificare, concludere e risolvere qualsiasi contratto avente ad oggetto la locazione e la vendita di beni mobili strumentali e beni mobili registrati, impegnando la società per tutti i diritti e le obbligazioni che possano derivarne;*
- *stipulare e risolvere contratti di acquisto, anche in leasing sia operativo che finanziario, di lavorazione e/o permuta, di prodotti, merci, materie prime, scorte, prodotti finiti, servizi, utenze, assicurazioni per ogni ramo di rischio e consulenze in genere occorrenti alla gestione dell'azienda;*
- *stipulare e risolvere contratti di acquisto e/o leasing di macchinari, impianti, beni mobili strumentali in genere, automezzi e beni mobili registrati, dando corso alle relative pratiche ed adempimenti presso il pubblico registro automobilistico ed ogni altro pubblico registro, con un limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo affare, IVA esclusa;*

- *nell'ambito delle Linee Guida approvate dal Consiglio di Amministrazione assumere, sospendere e licenziare dipendenti, con esclusione dei dirigenti, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, rappresentare la società avanti alle organizzazioni sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, agli Uffici Provinciali e Regionali del lavoro, al Ministero del Lavoro, agli organi sanitari regionali all'INPS, all'INAIL e agli altri enti pubblici e privati sia per quanto concerne l'amministrazione del personale dipendente ed i relativi obblighi assicurativi e certificativi da essa discendenti, sia per quanto possa riguardare ogni controversia, lite, questione attiva o passiva attinente a rapporti di lavoro, con ogni potere di rappresentare la società nelle controversie giudiziarie individuali di lavoro di cui all'art. 409 e seguenti c.p.c. con tutti i più ampi poteri di legge e con espressa facoltà di conciliare, definire, e transigere tali controversie con qualifica, quindi, a questo effetto, di procuratore generale ai sensi dell'art. 420 c.p.c; rilasciare procure generali e speciali per il conferimento a terzi di poteri di rappresentare la società alle udienze per la discussione delle cause individuali di lavoro di cui al citato art. 420 c.p.c. e di conciliare e transigere le controversie;*
- *rappresentare la società in tutte le sue relazioni con uffici, enti Ministeri ed, in particolare, con gli uffici fiscali, finanziari, doganali e amministrativi e giudiziari dello Stato e delle amministrazioni dipendenti, con le commissioni tributarie di ogni grado, con enti pubblici locali, con facoltà di richiedere autorizzazioni e licenze, dichiarare redditi, presentare istanze e denunce, fare reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento delle autorità ed uffici di cui sopra e firmare i relativi documenti;*
- *agire ed intervenire in giudizio anche amministrativo in qualsiasi sede e grado, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti e delegati in genere;*
- *rappresentare la società in qualsiasi procedura di fallimento e concorsuale in genere con tutti gli occorrenti poteri, promuovere dichiarazioni di fallimento, assistere ad adunanze dei creditori; accertare respingere ed impugnare proposte di concordato e fare quanto altro necessario per le procedure stesse, anche attraverso la nomina di avvocati o procuratori;*
- *effettuare operazioni di finanziamento tanto attive che passive nei confronti delle società partecipate sia direttamente che indirettamente, fino ad un limite massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per singola operazione di finanziamento;*
- *rappresentare la società in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie di qualsiasi altra società in cui la nostra società sia socia e votare su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, avendo per rato, valido e fermo l'operato;*
- *rilasciare deleghe per rappresentare la società in singole assemblee nelle forme d'uso;*
- *rilasciare dichiarazioni CE di conformità di prodotto ai sensi delle Direttive CEE vigenti in materia, attuali e future;*
- *rilasciare e revocare procure generali e speciali nell'ambito dei poteri innanzi elencati.".*

Sig. Nello Andreani (Consigliere delegato), disgiuntamente e con firma singola, esercita i seguenti poteri:

- *"operare sui conti correnti intestati alla società mediante emissione di assegni bancari, richieste di bonifici bancari, disposizioni di pagamento e ritiro effetti, richieste di anticipazioni su crediti commerciali, sconto di effetti, nei limiti delle disponibilità dei conti correnti stessi o anche allo scoperto, purché nei limiti degli affidamenti concessi alla società;*
- *riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia anche telegrafici, girare e quietanzare assegni bancari e circolari, fedi di credito e cambiali e titoli di qualsiasi genere, depositi cauzionali, dall'istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Casse di Risparmio, dalle tesorerie, dagli Uffici Postali e Telegrafici e da qualsiasi altro ufficio, persona fisica e/o giuridica, Ente Pubblico, privato e morale in genere, rilasciando valide quietanze liberatorie;*
- *stipulare e risolvere contratti di acquisto, anche in leasing, lavorazione e/o permuta, di prodotti, merci, materie prime, scorte, prodotti finiti, servizi, di macchinari, impianti, beni mobili strumentali in genere, automezzi e beni mobili registrati, dando corso alle relative pratiche ed adempimenti presso*

il pubblico registro automobilistico ed ogni altro pubblico registro, con un limite di Euro 100.000,00 (centomila/00) per singolo affare, IVA esclusa;
- *trattare, modificare, concludere e risolvere qualsiasi contratto avente ad oggetto la vendita di beni mobili registrati, impegnando la società per tutti i diritti e le obbligazioni che possano derivarne;*
- *rappresentare la società in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie di qualsiasi altra società in cui la nostra società sia socia e votare su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, avendo per rato, valido e fermo l'operato;*
- *rilasciare deleghe per rappresentare la società in singole assemblee nelle forme d'uso.".*

4.3 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di FOM INDUSTRIE è ad oggi composto di 1 (un) membro effettivo, di incarico triennale, a cui è affidato il compito di vigilanza:

- ✓ sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- ✓ sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

5. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nel lavoro propedeutico all'adozione del presente Modello, FOM INDUSTRIE ha previsto alcuni utili strumenti di orientamento e monitoraggio per i processi aziendali caratteristici, da affiancare al sistema di verifiche e controlli preesistente e da applicare in particolar modo alle attività a maggior rischio.

Il sistema di controllo interno così costituito comprende:

- ✓ i principi etici ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico aziendale;
- ✓ il sistema di deleghe e procure;
- ✓ le istruzioni operative, le procedure aziendali, i regolamenti di gestione adottati dalla Società;
- ✓ la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- ✓ il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- ✓ il complesso di norme e regolamenti nazionali e internazionali, se applicabile.

In merito all'individuazione dei principi che ispirano l'attività e la vita dell'azienda, nell'ottica di implementare e radicare la cultura della responsabilità sociale delle imprese, FOM INDUSTRIE ha provveduto ad adottare un apposito Codice Etico, che costituisce la carta dei valori aziendali.

Il Codice Etico della società è allegato al presente Modello Organizzativo, di cui costituisce parte integrante, sostanziale e non enucleabile.

Relativamente al sistema delle deleghe e delle procure, le stesse sono state debitamente formalizzate. In particolare, le deleghe e procure munite di rilevanza esterna, sono state registrate presso il competente Ufficio Registro delle Imprese.

In particolare, il sistema delle deleghe prevede che:

- ✓ le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;

- ✓ in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- ✓ i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi aziendali;
- ✓ il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti;
- ✓ le deleghe possano essere conferite anche a organi collegiali.

Il sistema delle procure prevede, invece, che:

- ✓ le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;
- ✓ le procure descrivano i poteri conferiti e, ove necessario, siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;
- ✓ le procure siano assegnate a persone fisiche.

Nel dettaglio, il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore in FOM INDUSTRIE rispecchia il quadro funzionale illustrato nell'ambito dell'organigramma aziendale.

In aggiunta al sistema di deleghe e procure, FOM INDUSTRIE ha attivato al suo interno una funzione deputata al controllo di gestione, attività che prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse, che devono garantire, oltre che la loro verificabilità e tracciabilità, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

1. la definizione, in maniera chiara, sistematica e conoscibile, delle risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nel cui ambito tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e l'individuazione del budget;
2. la rilevazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, l'analisi delle cause, la loro valutazione e il riporto dei risultati agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento.

6. MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

L'attività di '*risk assessment*' è stata articolata nelle seguenti fasi distinte:

1. Esame preliminare della documentazione societaria disponibile (statuto, regolamenti, procure, ecc.);
2. Interviste alla Direzione ed al personale della società;
3. Mappatura delle attività aziendali, che ha identificato i reati rilevanti nell'ambito del Decreto 231 a cui l'azienda è potenzialmente soggetta, anche se astrattamente.

Al termine di tale attività, è stato possibile individuare le Aree e le Attività aziendali "*a rischio*", per le quali, cioè, il rischio di commissione di uno o più reati presupposto di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 è da considerarsi astrattamente probabile.

Le Aree ed Attività "*a rischio*" per FOM INDUSTRIE sono le seguenti:

- ✓ Gestione di controlli, ispezioni, accertamenti, procedimenti amministrativi e giudiziari;
- ✓ Richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni;
- ✓ Accesso a finanziamenti e sovvenzioni pubbliche;
- ✓ Trasmissione di documenti e/o dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione;
- ✓ Assunzione di dipendenti e gestione del personale;
- ✓ Attribuzione di incarichi a consulenti e collaboratori;
- ✓ Gestione degli adempimenti societari;
- ✓ Amministrazione, contabilità e controllo di gestione;
- ✓ Gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari;
- ✓ Gestione dei fornitori;

- ✓ Gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ Gestione di sistemi informativi, hardware e software;
- ✓ Redazione della documentazione tecnica, certificazione, etichettatura del prodotto;
- ✓ Acquisizione, registrazione e/o utilizzo di marchi, brevetti, disegni;
- ✓ Gestione campagne di comunicazione verso l'esterno;
- ✓ Gestione dell'impatto ambientale;
- ✓ Omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- ✓ Gestione delle attività commerciali all'estero;
- ✓ Gestione dei contenziosi.

7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DELLE RISORSE

La diffusione dei contenuti del Modello Organizzativo ai soggetti destinatari dello stesso costituisce uno strumento di garanzia e controllo di primaria importanza.

Il presente Modello è, pertanto, oggetto di comunicazione a tutti gli stakeholder aziendali, secondo modalità e tempi definiti dal Presidente in accordo all'Amministratore Delegato ed all'Organismo di Vigilanza, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che FOM INDUSTRIE ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque voglia consultarlo. Copia del Codice Etico aziendale è, inoltre, messa a disposizione in un'area dedicata del sito internet aziendale.

7.1 Diffusione al personale interno

FOM INDUSTRIE adotta programmi di formazione/informazione di tutti i soggetti operanti internamente all'azienda, in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione del dipendente, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Per la diffusione dei contenuti del proprio Modello Organizzativo al personale interno, FOM INDUSTRIE adotta la seguente procedura:

- ✓ viene inviata una comunicazione iniziale a tutto il personale in forza, riguardante l'adozione del Modello Organizzativo 231 da parte della Società;
- ✓ a tutti i nuovi assunti viene consegnata una copia del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231 con indicazione della/e Parte/i Speciale/i di interesse, al fine di garantire loro le conoscenze considerate di primaria rilevanza;
- ✓ ciascun dipendente dovrà prendere visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231, sottoscrivendo un apposito modulo per accettazione dei relativi contenuti;

- ✓ la documentazione di riferimento (Modello Organizzativo, Codice Etico, modulistica, procedure, ecc.) viene messa a disposizione del personale, ai fini di consultazione, in un'area dedicata della rete aziendale;
- ✓ viene organizzata, con cadenza almeno annuale, un'attività di formazione continua per il personale, da organizzarsi in accordo con l'Organismo di Vigilanza.

7.2 Diffusione a consulenti e collaboratori esterni

FOM INDUSTRIE provvede all'informazione dei soggetti che operano per conto dell'azienda sotto la vigilanza ed il coordinamento degli apici aziendali, con particolare riferimento a consulenti e/o collaboratori esterni che operassero in aree e con attività a rischio, dell'esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse, fornendo loro apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello e del Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono, inoltre, inserite apposite clausole che prevedono la risoluzione del rapporto con FOM INDUSTRIE in caso di violazione alle predette regole comportamentali e procedurali.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Come espressamente richiesto dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

Tale sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole del Modello rende di fatto efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Controllo ed ha lo scopo di garantirne l'effettività.

Il sistema prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporto. Il sistema, così come il Modello, si rivolge infatti ai Soggetti Apicali, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo ai soggetti, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la società, la quale, peraltro, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine.

Nella definizione del sistema sanzionatorio sono stati considerati i seguenti fattori:

- ✓ il sistema deve operare in base al principio della gradualità, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa ed all'impatto che questa comporta;

- ✓ l'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza;
- ✓ il sistema sanzionatorio tiene conto delle differenti normative relative ai dirigenti, ai lavoratori dipendenti e ai terzi che agiscono nell'ambito della società, nonché della disciplina apprestata dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, dalla legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Con particolare riferimento alla correlazione tra l'infrazione da parte del Destinatario ed il provvedimento disciplinare da adottare, inoltre, sono stati considerati come parametro tre distinti livelli di gravità, di seguito descritti:

1. semplice violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali ("Colpa Lieve");
2. infrazioni gravi alla disciplina del lavoro ed alla diligenza professionale, tali da pregiudicare il rapporto fiduciario tra la Società ed i Destinatari del Modello, nonché comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto ("Colpa Non Lieve");
3. comportamenti che provocano grave nocumento morale o materiale alla Società, che impongono l'interruzione immediata del rapporto di lavoro e/o di collaborazione, comportamenti che integrano uno o più Reati Presupposto, infrazioni dolose ed elusioni fraudolente delle disposizioni aziendali ("Colpa Grave").

In particolare, è l'Organismo di Vigilanza a definire se il comportamento viene ritenuto lesivo e dannoso per la società ai fini dei reati ex D. Lgs. 231/01; lo stesso organo provvederà successivamente a distinguere il comportamento tenuto in base a tre livelli di gravità a cui corrispondono altrettanti provvedimenti disciplinari.

8.1 Sanzioni per il personale dipendente

Nella definizione di sanzioni disciplinari rivolte ai dipendenti, è fatto obbligo all'impresa di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dal CCNL applicabile.

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello, ad opera dei lavoratori dipendenti di FOM INDUSTRIE, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare (insubordinazione, esecuzione negligente delle prestazioni, pregiudizio alla disciplina o morale aziendale), con gli effetti previsti dalla legge.

I provvedimenti disciplinari applicabili consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, nelle seguenti misure:

- ✓ richiamo verbale,
- ✓ rimprovero scritto,
- ✓ sanzione pecuniaria non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- ✓ sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni,
- ✓ sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- ✓ licenziamento per mancanze (giustificato motivo o giusta causa).

Dette sanzioni saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione, tenendo in considerazione anche l'eventuale reiterazione dell'infrazione medesima, nonché l'attendibilità, la pertinenza e la veridicità delle giustificazioni presentate dall'interessato.

In linea generale, la correlazione tra sanzione disciplinare comminata al lavoratore dipendente e gravità dell'infrazione commessa è riassumibile nella seguente tabella:

Sanzioni disciplinari ai DIPENDENTI	
Infrazione	**Sanzione disciplinare**
COLPA LIEVE Semplice violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali	✓ Richiamo verbale; ✓ Rimprovero scritto; ✓ Sanzione pecuniaria non superiore a 3 ore di retribuzione.
COLPA NON LIEVE Infrazioni gravi alla disciplina del lavoro ed alla diligenza professionale, comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto	✓ Sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a 3 gg; ✓ Sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a 10 gg; ✓ Licenziamento per mancanze (giustificato motivo).
COLPA GRAVE Comportamenti che provocano grave nocumento morale o materiale alla Società, comportamenti che integrano uno o più Reati Presupposto, infrazioni dolose ed elusioni fraudolente delle disposizioni aziendali Violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo. Invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.	✓ Licenziamento per mancanze (giusta causa)

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti di un lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero di un componente della Rappresentanza sindacale unitaria. I provvedimenti disciplinari di cui sopra possono essere impugnati dal lavoratore in sede

sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

8.2 Sanzioni per il personale dirigente

Sebbene le disposizioni di cui al sopra citato art. 7, Legge 300/70 non trovino applicazione per i Dirigenti, è opportuno prevedere le stesse metodologie di contestazione e addebito previste dallo Statuto dei Lavoratori per i dipendenti.

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato, possono consistere in:

- ✓ ammonizione verbale;
- ✓ censura scritta;
- ✓ sospensione dal servizio fino a 3 giorni;
- ✓ sospensione disciplinare dal servizio e dal trattamento economico fino a 10 giorni;
- ✓ licenziamento con preavviso;
- ✓ licenziamento senza preavviso.

In linea generale, la correlazione tra sanzione disciplinare comminata al lavoratore dipendente e gravità dell'infrazione commessa è riassumibile nella seguente tabella:

Sanzioni disciplinari ai DIRIGENTI	
Infrazione	**Sanzione disciplinare**
COLPA LIEVE Semplice violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali	✓ Ammonizione verbale; ✓ Censura scritta; ✓ Sospensione dal servizio fino a 3 gg.
COLPA NON LIEVE Infrazioni gravi alla disciplina del lavoro ed alla diligenza professionale, comportamenti diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato Presupposto	✓ Sospensione disciplinare dal servizio e dal trattamento economico fino a 10 gg; ✓ Licenziamento con preavviso.
COLPA GRAVE Comportamenti che provocano grave nocumento morale o materiale alla Società, comportamenti che integrano uno o più Reati Presupposto, infrazioni dolose ed elusioni fraudolente delle disposizioni aziendali Violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo. Invio, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.	✓ Licenziamento senza preavviso.

Resta ferma per la Società la possibilità di valutare e formulare ogni richiesta risarcitoria per eventuali danni cagionati in conseguenza dei comportamenti irregolari del Dirigente, ivi compresi eventuali danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie pecuniarie e interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il Dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

8.3 Sanzioni per gli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Consiglio e/o il Collegio Sindacale, i quali, dopo attenta valutazione, provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- ✓ ammonizione verbale;
- ✓ richiamo scritto (da riportare a verbale previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/degli interessato/i);
- ✓ sanzione pecuniaria da Euro 5.000,00 (cinquemila) a Euro 30.000,00 (trentamila);
- ✓ revoca di una o più deleghe;
- ✓ sospensione temporanea dalla carica e dal compenso (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/degli interessato/i);
- ✓ decadenza dalla carica (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/degli interessato/i).

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

Le sanzioni di cui sopra riguardano altresì la violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché l'invio – con dolo o colpa grave – di segnalazioni che si rivelano infondate.

La vigilanza da parte degli amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli amministratori dai predetti soggetti.

8.4 Sanzioni per il Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, se non coincidente con il Collegio Sindacale, informa l'Organo Amministrativo che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2400, 2°comma.

In tale evenienza, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti del/dei Membro/i del Collegio Sindacale interessato/i sono i seguenti:

- ✓ ammonizione verbale;
- ✓ richiamo scritto (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione);
- ✓ sanzione pecuniaria da Euro 5.000,00 (cinquemila) a Euro 30.000,00 (trentamila);
- ✓ decadenza dalla carica (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione) e immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Le sanzioni di cui sopra riguardano altresì la violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché l'invio – con dolo o colpa grave – di segnalazioni che si rivelano infondate.

8.5 Sanzioni per l'Organo di Vigilanza

Qualora l'Organo Amministrativo fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, dal richiamo scritto fino alla loro sostituzione.
In tale evenienza, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti del/dei Membro/i dell'Organo di Vigilanza interessato/i sono i seguenti:

- ✓ ammonizione verbale;
- ✓ richiamo scritto (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione);
- ✓ sanzione pecuniaria da Euro 5.000,00 (cinquemila) a Euro 30.000,00 (trentamila);
- ✓ decadenza dalla carica (da adottare previa delibera del Consiglio di Amministrazione) e immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Le sanzioni di cui sopra riguardano altresì la violazione delle misure di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e/o violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché l'invio – con dolo o colpa grave – di segnalazioni che si rivelano infondate.

8.6 Sanzioni per i fornitori e gli altri soggetti terzi

Con l'adozione del presente Modello, FOM INDUSTRIE si impegna a prevedere in tutti i contratti, con particolare riferimento ai contratti di fornitura, outsourcing, mandato, associazione in partecipazione e consulenza, l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Modello e i suoi principi.

Tali contratti dovranno prevedere clausole risolutive, o il diritto di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di commissione di Reati ovvero in caso di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

La Società si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Art. 6 del D. Lgs. 231/2001, quale presupposto esimente dalla responsabilità amministrativa, prevede l'affidamento ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne la verifica periodica. Tale soggetto viene denominato Organismo di Vigilanza (in seguito OdV).

Rispetto alla sua composizione, è opportuno specificare che la normativa di riferimento non fornisce indicazioni precise ed inderogabili: la scelta della corretta composizione dell'OdV spetta, quindi al singolo ente, sulla base della specifica realtà aziendale, della sua dimensione, del suo modello di governance e della propria disponibilità economica.

Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6, D. Lgs. 231/01, nelle società di capitali, tale funzione può, peraltro, essere delegata al Collegio Sindacale, ove presente.

Da previsione normativa, i membri che compongono l'OdV debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ **autonomia**: al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la necessaria autonomia finanziaria, il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale di spesa sulla base della semplice richiesta dell'Organismo di Vigilanza. Il budget stanziato deve essere sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze. Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo richiede, di volta in volta, per iscritto l'autorizzazione di spesa al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a conferire, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, i mezzi finanziari necessari ad espletare al meglio la propria funzione;
- ✓ **indipendenza**: tra i membri dell'OdV e la Società non devono essere in corso significativi interessi di natura economica;
- ✓ **professionalità**: i singoli componenti dell'OdV devono essere dotati di competenze tecniche e specialistiche che garantiscano il puntuale e corretto espletamento delle funzioni di vigilanza demandate all'Organismo.
- ✓ **continuità d'azione**: l'OdV deve essere nominato per un tempo sufficiente a garantirgli la piena conoscenza delle attività aziendali, dei processi operativi in atto e dei cambiamenti che possono

intervenire nel corso della vita aziendale. Per questo motivo FOM INDUSTRIE ha inteso nominare l'OdV per un periodo pari a tre esercizi dalla data della nomina.

A ciascun membro dell'OdV è inoltre richiesto il possesso di alcuni requisiti di carattere soggettivo, quali:

- ✓ **onorabilità** (art. 2, c. 1, lett. a) e b) e c. 2 del DM 162/2000);
- ✓ **assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza** (art. 2382 c.c.);
- ✓ **assenza di condanne per uno dei reati ai quali è applicabile il Decreto**.

L'OdV, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza provvede l'Organo Amministrativo con apposita delibera/determina, come di seguito specificato.

9.1 Durata in carica, modalità di nomina e revoca dell'OdV

Come anticipato in precedenza, l'OdV resta in carica per tre esercizi dalla data della nomina e sino alla successiva delibera dell'Organo Amministrativo che provvede alla sua sostituzione.

Al termine di ciascun mandato dell'OdV, o in caso di decadenza o revoca o dimissioni o comunque cessazione di uno dei componenti, l'Organismo Amministrativo provvederà, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati per ciascun membro dell'Organismo. Inoltre, l'Organo Amministrativo può, in qualunque momento e con delibera motivata, revocare il mandato ad uno o a più membri dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano verificate cause di incompatibilità.

Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se non coincidente con l'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo può altresì revocare, prima della naturale scadenza, attraverso una delibera motivata, il mandato ai membri dell'Organismo di Vigilanza qualora vi sia omissione, in tutto o in parte, nello svolgimento dei compiti attribuiti o vi sia manifesta negligenza o imperizia nello svolgimento degli stessi.

9.2 Compiti e poteri dell'OdV

L'OdV ha i seguenti compiti ed i relativi poteri di iniziativa:

a. verificare la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
b. vigilare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza a fini prevenzionali e di funzionalità del Modello;
c. segnalare la necessità di aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso la formulazione di proposte all'Organo Amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 i. significative violazioni delle prescrizioni del Modello,
 ii. significative modificazioni dell'assetto interno della azienda e/o delle attività d'impresa,

iii. modifiche normative;

d. segnalare alle competenti funzioni aziendali quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'azienda, per gli opportuni provvedimenti;

e. riferire al Datore di Lavoro ed all'Organo Amministrativo sullo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento alla prevenzione in materia di infortuni e malattie professionali, e del sottostante sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

All'OdV, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti poteri che si estrinsecano su di un piano più operativo nella facoltà di:

- ✓ attivare le procedure di controllo;
- ✓ condurre periodiche ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- ✓ verificare il rispetto delle regole e delle procedure previste dal Modello e rilevare le eventuali violazioni, sulla base dell'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni sottoposte dai responsabili delle varie funzioni;
- ✓ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio, volte a verificare il rispetto delle procedure aziendali;
- ✓ promuovere iniziative formative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- ✓ raccogliere, elaborare e registrare le informazioni trasmesse dalle funzioni aziendali o raccolte direttamente dall'OdV;
- ✓ aggiornare, ove ritenuto opportuno, la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV obbligatoriamente;
- ✓ promuovere il coordinamento con le funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, finalizzato al monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e alla progressiva attuazione del Modello; all'OdV devono essere obbligatoriamente segnalate eventuali attività che possano esporre FOM INDUSTRIE al rischio di reato;
- ✓ condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale; ove si ravvisi la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello, anche in ragione di eventuali modifiche di carattere normativo, l'OdV segnalerà senza indugio tale esigenza all'Organo Amministrativo.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni dell'azienda per ottenere ogni informazione strettamente necessaria per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato o, ancora, ai fini della normativa antiriciclaggio. È fatto salvo, in ogni caso, il limite alla circolazione ed alla diffusione dei dati sensibili ai sensi della normativa del trattamento in materia di protezione dei dati personali.

L'Organo Amministrativo, su cui grava la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del modello, è chiamato a svolgere un'attività di controllo in merito all'adeguatezza ed efficacia dell'intervento dell'OdV. Le attività poste in essere dall'OdV, se conformi all'incarico ricevuto, non possono tuttavia essere sindacate da alcun altro organo o struttura dell'azienda.

Per l'assolvimento dei propri compiti, l'OdV avrà la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. In tale caso i detti consulenti saranno nominati dall'OdV in piena autonomia ed avranno rapporti diretti esclusivamente con l'OdV medesimo.

In conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 sono predisposti dei flussi informativi destinati all'OdV. Tali flussi sono finalizzati a consentire l'esercizio dei poteri di iniziativa e

controllo indicati al presente paragrafo e, più in generale, per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello. I predetti flussi informativi consentiranno altresì all'OdV di formulare, in prima battuta, ipotesi fondate in ordine alle cause che potrebbero rendere o hanno reso possibile il verificarsi di violazioni e, in seconda battuta, di suggerire l'adozione di specifiche misure correttive. È obbligatorio fornire all'OdV:

a. le informative periodiche e i documenti ad esso specificamente destinati per espressa previsione delle procedure organizzative dell'azienda;
b. ogni notizia relativa alla violazione delle disposizioni del Modello da parte dei Destinatari;
c. ogni notizia concernente anomalie, atipicità, atti, fatti o situazioni che potrebbero astrattamente rappresentare l'occasione per la commissione di reati rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 o il perfezionarsi di un illecito penale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni destinate all'OdV potranno riguardare:
 1. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura dovesse procedere per i reati rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001;
 3. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dalla richiamata normativa;
 4. i rapporti di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. 231/2001;
 5. le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 6. le notizie relative ad interventi ispettivi da parte di organismi pubblici;
 7. le notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione collegate all'esercizio delle attività aziendali, ivi comprese eventuali richieste di finanziamento o agevolazioni, avviate presso organismi pubblici;
 8. le notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali;
 9. ogni e qualsiasi variazione delle attività aziendali che possano comportare variazioni nelle aree di rischio.

L'OdV potrà inoltre essere destinatario di notizie o informazioni rilevanti di qualsiasi terzo e valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'OdV è tenuto a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV non è dotato di poteri disciplinari. Per quanto riguarda l'accertamento di infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione hanno delegato al proprio interno. All'OdV competerà però monitorare il sistema disciplinare con riferimento alle fattispecie di cui si tratta.

9.3 *Reporting* dell'OdV

L'OdV riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Sono assegnate all'OdV due linee di *reporting*:

- ✓ la prima su base continuativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato;
- ✓ la seconda su base periodica almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

In relazione ai canali informativi di cui sopra, l'OdV dovrà tenere informato l'Organo Amministrativo:

- ✓ mediante una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma di verifiche periodiche ed a campione, nonché sullo stato di attuazione del Modello; copia di tale relazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale (se tale organo non svolge funzioni di OdV)
- ✓ con tempestività, sulle violazioni rilevanti del Modello, che possano far supporre la commissione o il tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione della responsabilità ex crimine degli enti. Copia di tale comunicazione viene trasmessa anche al Collegio Sindacale (se tale organo non svolge funzioni di OdV).

In ogni caso, l'Organo Amministrativo, unitamente al Collegio Sindacale, ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, invitandolo a riferire in merito alle proprie attività.

Tutti gli incontri con l'OdV devono essere verbalizzati; copia dei verbali deve essere custodita dall'azienda e deve essere messa a disposizione degli organi di volta in volta coinvolti.

A salvaguardia dei principi di autonomia e indipendenza, FOM INDUSTRIE ha adottato alcune forme di tutela nei confronti dell'OdV per evitare rischi di ritorsioni a suo danno per l'attività svolta: in particolare è previsto che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della società con i soggetti che compongono l'OdV sia sottoposto alla preventiva approvazione dell'Organo Amministrativo il quale raccoglierà anche il parere del Collegio Sindacale (se tale organo non svolge funzioni di OdV).

9.4 L'OdV di FOM INDUSTRIE S.R.L.

Il Consiglio di Amministrazione di FOM INDUSTRIE, valutate attentamente anche le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 14 della Legge 183/2011, ha optato per adottare un Organismo collegiale, con comprovate competenze e professionalità.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà essere supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni (ausiliari) il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario alla migliore esecuzione e adempimenti dell'attività da svolgere.

L'OdV è chiamato a dotarsi di un regolamento di funzionamento che disciplini la sua attività, purché tale regolamento non si ponga in contrasto con il Modello.

* * * * * *

Allegati:

1. *Elenco dei reati presupposto*
2. *Mappatura delle aree e attività a rischio reato*
3. *Elenco dei reati presupposto NON APPLICABILI/NON RILEVANTI*

F.O.M. INDUSTRIE S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

PARTE GENERALE – ALLEGATO 1
Elenco dei reati presupposto

Documento redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, sulla base delle linee guida e codice di comportamento di Confindustria

Approvato dal Consiglio Di Amministrazione della società in data 01/10/2026

il Presidente del CdA

Gianfranco Pettinari

ELENCO DELLE REVISIONI

Data	N. Rev.	Variazioni
20/04/2017	0	Emissione del documento
29/05/2020	1	Revisione generale del documento
01/10/2026	2	Revisione generale del documento

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]*
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]*
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]*

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*
- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)*
- *Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]*

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- *Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n.*

69/2015]
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall´art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall´art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]*
- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]
- *Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]*
- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]*

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori*

di bollo (art. 460 c.p.)
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)*
- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]
- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]*

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)*
- *Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)*
- *Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*
- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*
- *Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*
- *Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- *Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025]*
- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*
- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*

(art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- *Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)*
- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)*

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- *Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]*

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)*
- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]*

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- *Altre fattispecie*

17. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025]

- *Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)*
- *Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.)*
- *Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)*

18. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024]

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]*
- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento,*

in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

19. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

20. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)*
- *Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]*
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi*

dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- *Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*
- *Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]*
- *Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]*
- *Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]*
- *Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]*
- *Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]*
- *Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]*

21. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023 e dal D.L. 20/2023, dal D.Lgs. n. 211/2025]*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]*

22. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]*

23. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- *Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)*

24. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]*

25. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]

- *Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n.*

141/2024)
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]*
- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)*
- *Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)*

26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]
- *Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)*
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)*

27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)*
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)*

28. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025]
- *Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)*
- *Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)*
- *Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)*
- *Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)*
- *Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)*

29. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)*
- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)*

- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

30. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)*

31. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

- *Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)*
- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)*
- *Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)*
- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)*

F.O.M. INDUSTRIE S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

PARTE GENERALE – ALLEGATO 2

Criteri per la valutazione del rischio e analisi dei processi trasversali sensibili

Documento redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, sulla base delle linee guida e codice di comportamento di Confindustria

Approvato dal Consiglio Di Amministrazione della società in data 01/10/2026

il Presidente del CdA

Gianfranco Pettinari

ELENCO DELLE REVISIONI

Data	N. Rev.	Variazioni
20/04/2017	0	Emissione del documento
29/05/2020	1	Revisione generale del documento
01/10/2026	2	Revisione generale del documento

Il presente allegato riportai criteri utilizzati per la valutazione del rischio.

IMPATTO

Tipologia	Valore	IMPATTO per COMMISSIONE REATO
BASSO	1	L'Ente può andare incontro a danni (economico-finanziari e reputazionali) minori, che possono essere facilmente superati
MEDIO	2	L'Ente può andare incontro a significativi danni (economico-finanziari e reputazionali), che possono essere superati nonostante alcune difficoltà
ALTO	3	L'Ente può andare incontro a conseguenze significative (economico-finanziarie e reputazionali), che possono essere superate anche se con gravi difficoltà
CRITICO	4	L'Ente può subire conseguenze significative, o addirittura irreversibili, che non possono essere superate e che minano la stessa sopravvivenza dell'Ente

IMPATTO DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

Per quanto attiene alla determinazione degli impatti sull'Ente delle sanzioni interdittive, occorre valutare gli impatti S03, S04 e S05 sulla base delle specificità aziendali, attribuendo ad essi un valore compreso tra 1 e 1.000 (celle colore azzurro) e specificando la motivazione di tale valutazione

	ID S.I.	SANZIONI INTERDITTIVE TEMPORANEE	VALORE	MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
SANZIONI INTERDITTIVE TEMPORANEE	S01	interdizione dall'esercizio dell'attività	700	-
	S02	sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito	700	-
	S03	divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	0	attività di contrattazione con PA inesistente
	S04	esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi	700	attività significativa
	S05	divieto di pubblicizzare beni o servizi	800	attività pubblicitaria non particolarmente critica
SANZIONI INTERDITTIVE DEFINITIVE	S06	interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività	1000	-

PROBABILITA'

Tipologia	Valore	PROBABILITA' di concretizzazione delle MINACCE
REMOTA	1	Probabilità di accadimento inferiore al 10% - RICHIEDE LA CONCOMITANZA DI PIU' EVENTI POCO PROBABILI E INDIPENDENTI. NON SONO NOTI EPISODI ANALOGHI.
POCO PROBABILE	2	Probabilità di accadimento compresa fra 10% e 30% - PER VERIFICARSI SONO NECESSARIE CIRCOSTANZE OCCASIONALI E NON COMUNI. SONO NOTI SOLO EPISODI SPORADICI.
PROBABILE	3	Probabilità di accadimento compresa fra 30% e 70% - SI PUO' VERIFICARE CON LA CONCOMITANZA DI SITUAZIONI NON COMUNI E ORDINARIE. SONO NOTI ALCUNI EPISODI IN CUI A SEGUITO ALLA MANIFESTAZIONE DELL'EVENTO SI È REALIZZATO IL COMPORTAMENTO ILLECITO ANCHE SE IN MODO INDIRETTO.
MOLTO PROBABILE	4	Probabilità di accadimento superiore al 70% - PUO' VERIFICARSI IN OCCASIONE DELL'ORDINARIA OPERATIVITA' AZIENDALE. SONO NOTI EPISODI IN CUI SI È RILEVATA UNA CORRELAZIONE DIRETTA TRA IL MANIFESTARSI DELL'EVENTO E LA REALIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO ILLECITO.

RISCHIO INERENTE

			PROBABILITA'			
			1	2	3	4
			REMOTA	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE
IMPATTO	1	BASSO	1	2	3	4
	2	MEDIO	2	4	6	8
	3	ALTO	3	6	9	12
	4	CRITICO	4	8	12	16

CONTROLLI

Tipologia	Valore	DESCRIZIONE
INESISTENTE	1	ASSENZA DI CONTROLLI
BASSO	2	CONTROLLI INSUFFICIENTI
MEDIO	3	CONTROLLI PARZIALI
ALTO	4	CONTROLLI ADEGUATI

RISCHIO RESIDUO

COLORE	VALUTAZIONE	RISCHIO RESIDUO	DESCRIZIONE
	RISCHIO TRASCURABILE	RR <= 1	NON SERVONO MISURE DI CONTROLLO O AZIONI
	RISCHIO TOLLERABILE	1 < RR <= 4	FACOLTATIVE AZIONI DI MIGLIORAMENTO O CORRETTIVE
	RISCHIO RILEVANTE	4 < RR <= 8	NECESSARI INTERVENTI MIGLIORATIVI E CORRETTIVI
	RISCHIO INTOLLERABILE	R > 8	INDISPENSABILI IMMEDIATE AZIONI CORRETTIVE O DI MIGLIORAMENTO

ANALISI DEI PROCESSI TRASVERSALI SENSIBILI[1]

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione controlli, ispezioni, accertamenti, procedimenti amministrativi e giudiziari	- Controlli, ispezioni e accertamenti - Procedimenti amministrativi e giudiziari	Art. 24 Art. 24-ter Art. 25 Art. 25-decies	Art. 319-quater c.p. Art. 321 c.p. Art. 322 c.p. Art. 322-bis c.p. Art. 346-bis c.p. Art. 377-bis c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 640, c. 2.1 c.p.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - RSPP - Funzioni che interagiscono con la PA in occasione di procedimenti amministrativi e/o con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio in occasione di controlli, ispezioni, accertamenti - Consulenti esterni (consulenti fiscali, legali, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione poteri di rappresentanza - Formalizzazione mansioni e funzioni aziendali - Adozione SGSSL UNI-INAIL - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato, dalla Direzione Generale e dal CdA, limitatamente ai poteri conferiti ad uno o più dei suoi membri (quali primi destinatari dei controlli) Presidio di II livello: realizzato dalle Autorità Competenti e dal Collegio Sindacale (per le attività di competenza) Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	3	4	12

[1] Le parti scritte in **blu** fanno riferimento a protocolli/presidi ancora in corso di implementazione da parte di FOM INDUSTRIE.

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni	- Gestione delle richieste per l'ottenimento di permessi, licenze, certificazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa (es. Agibilità, Certificato Prevenzione Incendi, Autorizzazione Unica Ambientale, ecc.)	Art. 24 Art. 24-ter Art. 25	Art. 319-quater c.p. Art. 321 c.p. Art. 322 c.p. Art. 322-bis c.p. Art. 346-bis c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 640, c. 2.1 c.p. Art. 640-ter c.p.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Funzioni aziendali interessate all'ottenimento del titolo autorizzativo, abilitativo e/o della certificazione, o che predispongono la relativa documentazione - Consulenti esterni (studi tecnici, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione poteri di rappresentanza - Formalizzazione mansioni e funzioni aziendali - Adozione SGSSL UNI-INAIL - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato, dalla Direzione Generale e dal CdA, limitatamente ai poteri conferiti ad uno o più dei suoi membri Presidio di II livello: realizzato dall'Ente di Certificazione, dall'Autorità Competente e dal Responsabile di Procedimento (che curano istruttoria sulla documentazione presentata dall'azienda) Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**2**	**4**	**8**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Accesso a finanziamenti e sovvenzioni pubbliche	- Richiesta e accesso a contributi pubblici - Utilizzo dei contributi per le finalità a cui sono stati destinati - Rendicontazione spese ammissibili	Art. 24 Art. 24-ter	Art. 316-bis c.p. Art. 316-ter c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 640, c. 2.1 c.p. Art. 640-bis c.p. Art. 640-ter c.p.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Amministrazione - Finanza - Funzioni aziendali interessate all'utilizzo del contributo erogato e/o che curano il progetto da sottoporre a finanziamento - Consulenti esterni (studi tecnici, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione poteri di rappresentanza - Formalizzazione mansioni e funzioni aziendali - Controllo del Collegio Sindacale sulla veridicità delle scritture contabili - Effettuazione rendicontazioni specifiche, sottoscritte dal Legale Rappresentante che certifica la rispondenza costi/progetti - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato, dalla Direzione Generale e dal CdA, limitatamente ai poteri conferiti ad uno o più dei suoi membri (che collaborano alla stesura della documentazione da sottoporre alla PA) Presidio di II livello: realizzato dall'Ente Erogatore (che cura l'istruttoria sulla documentazione presentata dall'azienda in fase di richiesta di contributo e di rendicontazione) Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**2**	**4**	**8**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Trasmissione di documenti e/o dichiarazioni alla PA	- Predisposizione e presentazione alla PA di documenti, dati, dichiarazioni (es. dichiarazioni contributive, dati sui dipendenti, dichiarazioni IVA, ecc.) - Deposito di atti - Utilizzo sistemi informatici della PA	Art. 24 Art. 24-ter Art. 25	Art. 319-quater c.p. Art. 321 c.p. Art. 322 c.p. Art. 322-bis c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 640, c. 2.1 c.p. Art. 640-ter c.p.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Funzioni aziendali che interagiscono con la PA per l'invio di dati e informazioni aziendali, comprese quelle che operano su portali della PA - Consulenti esterni (studi tecnici, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione poteri di rappresentanza - Formalizzazione mansioni e funzioni aziendali - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato, dalla Direzione Generale e dal CdA, limitatamente ai poteri conferiti ad uno o più dei suoi membri (che collaborano alla stesura della documentazione da sottoporre alla PA) Presidio di II livello: realizzato dall'Autorità Competente (che verifica la documentazione trasmessale) e dal Collegio Sindacale (per le attività di competenza) Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	3	4	12

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione risorse umane	- Selezione, assunzione e sviluppo del personale, valutazione della performance dei dipendenti, politica retributiva, attribuzione e gestione premi di risultato e benefit - Gestione amministrativa del personale (es. calcolo salari e stipendi, gestione anticipi a dipendenti, note spese, ecc.) - Assunzione di lavoratori extracomunitari - Somministrazione di personale da parte di soggetti terzi nell'ambito di lavoro interinale o contratti di appalto	Art. 24-ter Art. 25 Art. 25-terd.	Art. 319-quater c.p. Art. 321 c.p. Art. 322 c.p. Art. 322-bis c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 12, c.3,3-bis,3-ter,5, D.Lgs. 286/1998 Art. 22, c.12-bis, D.Lgs. 286/1998	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Affari Legali e Risorse Umane - Responsabili di Funzione - Consulenti esterni (studi di consulenza del lavoro, ecc.) - Società di somministrazione - Uffici di ricerca, selezione e collocamento - Aziende a cui FOM INDUSTRIE affida la gestione in appalto di specifiche attività (es. pulizie, facchinaggio, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione poteri di rappresentanza - Formalizzazione mansioni e funzioni aziendali - Adozione SGSSL UNI-INAIL - Timbratura elettronica - Verifica imputazione ore lavorate, giustificativi e autorizzazioni delle assenze - Piano ferie validato dalla Direzione Generale - Controlli di coerenza sulle note spese prima di autorizzarne il pagamento - Verifica permesso di soggiorno (lavoratori extracomunitari) - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato, dal. Resp. Affari Legali e Risorse Umane e dalla Direzione Generale (che rilevano il fabbisogno di personale e collaborano nella gestione dell'iter di selezione) Presidio di II livello: realizzato dal Consiglio di Amministrazione (limitatamente ai poteri ad esso conferiti) che supervisiona il processo di selezione ed approva l'inserimento delle risorse, e dal Collegio Sindacale (per le attività di competenza) Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**3**	**3**	**9**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni	- Gestione omaggi e regalie a clienti, fornitori, consulenti e collaboratori - Gestione erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni ad associazioni, enti. Ecc.	Art. 24-ter Art. 25 Art. 25-octies	Art. 319-quater c.p. Art. 321 c.p. Art. 322 c.p. Art. 322-bis c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 648 c.p. Art. 648-bis c.p. Art. 648-ter c.p. Art. 648-ter.1 c.p.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Amministrazione - Controllo di Gestione - Marketing	- Codice Etico - Definizione nel Codice Etico del valore di 250,00 euro come parametro di soglia per l'individuazione e selezione di eventuali regalie e omaggi, nell'ambito della normale prassi commerciale - Processo autorizzativo di eventuali omaggi, regalie, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, nonché dei relativi destinatari - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato (che individua potenziali destinatari degli omaggi e/o delle erogazioni liberali, nonché i beni/le quote oggetto di donazione), dalla Direzione Generale e dai membri del Consiglio di Amministrazione (quali firmatari delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa loro attribuiti) Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**1**	**4**	**4**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione fornitori	- Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori - Formalizzazione dei rapporti con i fornitori - Attribuzione di incarichi di consulenza e/o collaborazione - Monitoraggio merci e/o servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto e/o il contratto stipulato	Art. 24-ter Art. 25 Art. 25-octies	Art. 319-quater c.p. Art. 321 c.p. Art. 322 c.p. Art. 322-bis c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 648 c.p. Art. 648-bis c.p. Art. 648-ter c.p. Art. 648-ter.1 c.p.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Logistica e Acquisti - Amministrazione - Affari Legali e Risorse Umane - Sicurezza, Manutenzioni e Ambiente - Funzioni aziendali che presiedono la stipula di contratti con terzi - Consulenti esterni	- Codice Etico - Formalizzazione mansioni e funzioni aziendali - Adozione SGSSL UNI-INAIL (qualificazione esterni) - Separazione funzionale tra chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture e chi effettua il pagamento - Controlli di congruità sulla merce ricevuta (conformità all'ordine, al DDT, verifica quantità, qualità ed eventuali certificati) e/o sui servizi resi dal fornitore - Implementazione e certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 - Procedura: acquisti di beni e servizi non destinati alla produzione - Procedura: acquisti per la produzione - Formalizzazione diversi livelli di autorizzazione per l'approvazione degli ordini di acquisto di beni e servizi - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato e dalla Direzione Generale (che rilevano il fabbisogno di prodotti e/o servizi e collaborano nella gestione dell'iter di selezione del fornitore ed aggiudicazione) Presidio di II livello: realizzato dal Consiglio di Amministrazione (limitatamente ai poteri ad esso conferiti) che supervisiona il processo di selezione dei fornitori, e dal Collegio Sindacale (per le attività di competenza) Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	4	4	16

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione contenziosi	- Gestione contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi fiscali e giuslavoristici - Accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni - Monitoraggio dei contenziosi	Art. 24-ter Art. 25 Art. 25-decies	Art. 319-quater c.p. Art. 321 c.p. Art. 322 c.p. Art. 322-bis c.p. Art. 377-bis c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Affari Legali e Risorse Umane - Consulenti esterni	- Codice Etico - Formalizzazione poteri amministrativi e di rappresentanza - Affidamento incarichi a professionisti legali per la valutazione, delle iniziative da porre in atto in seguito alla notifica di un'azione legale contro la Società, e per la gestione dei contenziosi - Aggiornamento periodico Organo Amministrativo e Organi di Controllo (Collegio Sindacale e OdV) sui contenziosi in essere - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo (che si interfaccia con i professionisti legali coinvolti nella gestione degli eventuali adempimenti richiesti dal contenzioso), nonché dalla Direzione Generale, dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione a cui sono conferiti i poteri di rappresentanza della società Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	1	4	4

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari	- Apertura e/o chiusura conti correnti bancari intestati alla società - Gestione incassi - Gestione del credito (verifica scaduto, attività di sollecito, ecc.) - Gestione dei pagamenti - Gestione della cassa aziendale - Redazione e stipula dei contratti di compravendita - Realizzazione di investimenti determinanti trasferimento o utilizzo di beni o di disponibilità finanziarie - Gestione attività infragruppo	Art. 24-ter Art. 25 Art. 25-ter Art. 25-octies	Art. 319-quater c.p. Art. 321 c.p. Art. 322 c.p. Art. 322-bis c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 648 c.p. Art. 648-bis c.p. Art. 648-ter c.p. Art. 648-ter.1 c.p. Art. 2635 c.c. Art. 2635-bis c.c.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Amministrazione - Finanza - Controllo di gestione - Logistica e Acquisti - Funzioni aziendali che presiedono la stipula di contratti con terzi - Consulenti esterni	- Codice Etico - Formalizzazione mansioni e funzioni aziendali - Formalizzazione poteri amministrativi e di rappresentanza (compresi conti correnti bancari) - Formalizzazione poteri di firma - Utilizzo sistemi di home banking con rilevazione immediata delle operazioni effettuate sul conto corrente e loro tracciabilità - Limitazione all'uso di contanti - Riconciliazione periodica conti correnti, monitoraggio e gestione mancati incassi e crediti scaduti, riconciliazione piccola cassa - Separazione funzionale dei compiti tra chi seleziona il fornitore, chi registra le fatture passive e chi effettua il pagamento - Autorizzazione delle disposizioni di pagamento, previa verifica	<u>Presidio di I livello</u>: realizzato dal Resp. Processo interessato (che effettua materialmente le attività connesse ai pagamenti ed alla gestione di cassa) e dalla Direzione Amministrativa (che supervisiona le operazioni di pagamento) <u>Presidio di II livello</u>: realizzato dalla Direzione Generale e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (in qualità di firmatari delle autorizzazioni di pagamento entro i limiti di spesa attribuiti loro da procura), dal Consiglio di Amministrazione (che deve essere periodicamente informato circa l'andamento finanziario della società), e dal Collegio Sindacale <u>Presidio di III livello</u>: realizzato dall'OdV	4	4	16

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio
Gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari *(SEGUE)*	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*	- Formalizzazione diversi livelli di autorizzazione per approvazione acquisto beni e servizi - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione dei sistemi informativi, hardware e software	- Gestione sicurezza informatica (procedure di sicurezza, sicurezza dati, sicurezza rete interna, sicurezza sistemi operativi) - Gestione infrastrutture informatiche e strumenti di connettività (gestione backup, server, ecc.) - Manutenzione e aggiornamento applicativi - Gestione strumenti informatici in dotazione agli utenti (profili di accesso alle macchine, alla rete, ai sistemi, installazione software e gestione applicazioni esistenti) - Gestione strumenti di connettività mobile (tablet, smartphone, ecc.) - Gestione licenze d'uso	Art. 24-bis Art. 24-ter Art. 25-novies	Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 491-bis c.p. Art. 615-ter c.p. Art. 615-quater c.p. Art. 615-quinq. c.p. Art. 617-quater c.p. Art. 617-quinq. c.p. Art. 635-bis c.p. Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. Art. 635-quinq. c.p. Art. 171, c.1, lett. a)-bis L. 633/1941 Art. 171-bis, L. 633/1941 Art. 171-ter, L. 633/1941	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Area IT - Amministratore di Sistema - Tutto il personale dotato di strumenti informatici - Consulenti esterni (tecnici informatici, sviluppatori, ecc.)	- Codice Etico - Adozione misure di protezione e sicurezza informatica (firewall, antivirus, antimalware, antispam), blocchi alla navigazione con content filter - Accesso alla rete Wi-Fi aziendale libero per i soli dipendenti e previa registrazione per gli esterni, con ticket temporizzato - Adozione misure di backup giornaliero dei dati aziendali e disaster recovery sul server - Identificazione utenti attraverso ID e password personali, differenziate tra rete aziendale e applicativo gestionale e profilazione degli utenti. Aggiornamento password obbligatorio ogni 70 giorni - Sistema ridondato sulle macchine 'business critical' (fall tolerance) - Disattivazione accesso porte USB - Software "Sophos" di asset management che individua e blocca software non idonei	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo (Amministratore di Sistema), dall'Area IT (che svolge attività di supervisione e monitoraggio delle attività) e dalla Direzione Generale Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	1	4	4

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio
Gestione dei sistemi informativi, hardware e software *(SEGUE)*	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*	- Download applicativi solo su macchine profilate come "Amministratore" - Autorizzazione funzioni abilitate all'utilizzo di software "sniffing" - Sospensione servizi business (posta, calendari, ecc.) in caso di download di applicativi non approvati su dispositivi mobili - Presidio area IT sugli approvvigionamenti di strumentazioni informatiche, diversi livelli di confronto ed autorizzazione - Formalizzazione incarico di Amministratore di Sistema - Procedura rinnovo automatico licenze in scadenza - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Acquisizione, registrazione, utilizzo di marchi, brevetti e disegni	- Utilizzo di marchi, contrassegni o segni distintivi sugli imballi e sui prodotti (es. Marchio CE)	Art. 24-ter Art. 25-bis Art. 25-bis.1	Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 473 c.p. Art. 474 c.p. Art. 515 c.p. Art. 517 c.p. Art. 517-ter c.p.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Area Tecnica - Area Ricerca e Sviluppo - Area Qualità - Consulenti esterni (auditor, progettisti, ecc.)	- Codice Etico - Supporto di società esterne specializzate - Processo di gestione delle attività di raccolta e archiviazione della documentazione di prodotto - Svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti su eventuali marchi di interesse - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato, dalla Direzione Generale, e dai membri del Consiglio di Amministrazione Presidio di II livello: realizzato dall'Ente di Certificazione o Autorità Competenti che approvano e/o validano le dichiarazioni di conformità Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**1**	**4**	**4**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Redazione di documentazione tecnica, certificazione, etichettatura di prodotto	- Individuazione standard prestazionali minimi obbligatori dei prodotti e gestione della relativa qualità - Ricerca, realizzazione, sviluppo di nuovi prodotti e riprogettazione dei prodotti esistenti - Redazione documentazione tecnica, etichettatura, dichiarazioni di conformità e certificazioni di prodotto	Art. 24-ter Art. 25-bis Art. 25-bis.1	Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 473 c.p. Art. 474 c.p. Art. 515 c.p. Art. 517 c.p. Art. 517-ter c.p.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Area Tecnica - Area Ricerca e Sviluppo - Area Qualità - Consulenti esterni (auditor, progettisti, ecc.)	- Codice Etico - Individuazione norme tecniche cogenti applicabili alla realtà aziendale - Procedura tracciabile per la verifica di fattibilità tecnica - Predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti - Svolgimento audit presso fornitori e verifica di adeguatezza dei sistemi utilizzati per la produzione - Processo di gestione delle attività di raccolta e archiviazione della documentazione di prodotto - Adozione di un Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato, dalla Direzione Generale, e dai membri del Consiglio di Amministrazione Presidio di II livello: realizzato dall'Ente di Certificazione o Autorità Competenti che approvano e/o validano le dichiarazioni di conformità Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**1**	**4**	**4**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione degli adempimenti societari	- Redazione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge - Messa a disposizione delle comunicazioni sociali obbligatorie agli organi di controllo - Aumenti, riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società, scissioni - Gestione conferimenti da parte dei soci - Gestione utili e riserve - Gestione quote del capitale sociale - Adempimenti societari interni (convocazioni CdA, gestione verbali, ecc.) ed esterni (deposito documenti presso CCIAA, atti notarili, ecc.) - Archiviazione atti	Art. 24-ter Art. 25-ter	Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c. Art. 2627 c.c. Art. 2628 c.c. Art. 2635 c.c. Art. 2635-bis c.c. Art. 2636 c.c.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Area Amministrazione - Area Finanza - Area Controllo di Gestione - Revisori contabili - Collegio Sindacale - Consulenti esterni (commercialista, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione poteri amministrativi e di rappresentanza - Identificazione personale preposto alla raccolta, all'elaborazione ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi al funzionamento degli organi sociali - Affidamento incarichi a professionisti esterni per assistenza nella gestione di adempimenti societari e per eventuali operazioni di natura societaria - Sistematica archiviazione della documentazione pertinente - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato e Direzione Amministrativa (che collaborano nella predisposizione dei documenti societari), sotto la supervisione della Direzione Generale e del Consiglio di Amministrazione Presidio di II livello: realizzato dal Collegio Sindacale e dal Revisore Contabile Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**3**	**4**	**12**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Amministrazione, contabilità, controllo di gestione	- Gestione contabilità generale - Gestione contabilità clienti e fornitori - Elaborazione e predisposizione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione - Gestione rapporti con gli Organi di Controllo (Revisori, Collegio Sindacale, società di rating, ecc.) - Gestione attività contabili per altre aziende del Gruppo	Art. 24-ter Art. 25-ter	Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2635 c.c. Art. 2635-bis c.c.	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Area Amministrazione - Area Finanza - Area Controllo di Gestione - Revisori contabili - Collegio Sindacale - Consulenti esterni (commercialista, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione poteri amministrativi e di rappresentanza - Formalizzazione poteri di firma - Individuazione personale autorizzato alla creazione e modifica dei dati relativi all'anagrafica clienti e fornitori - Tracciabilità operazioni attraverso applicativi di gestione contabile - Verifiche di conformità prima dell'esecuzione dei pagamenti - Verifica e successiva autorizzazione delle fatture che presentano anomalie (es. mancanza ordine di acquisto, differenze di quantità, valori, ecc.) - Diversi livelli di verifica e validazione delle stime delle poste di bilancio (es. svalutazione crediti, stanziamenti per fatture da ricevere, accantonamenti per rischi e oneri, ecc.)	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato (che predispone la documentazione contabile e amministrativa), dalla Direzione Generale (che ne cura la supervisione) e del Consiglio di Amministrazione (che controlla ed approva la documentazione contabile ed amministrativa predisposta) Presidio di II livello: realizzato dal Collegio Sindacale e dal Revisore Contabile Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	4	4	16

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio
Amministrazione, contabilità, controllo di gestione *(SEGUE)*	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*	- Separazione compiti tra chi predispone il bilancio e la reportistica ad esso collegata e chi autorizza/rilascia tali documenti - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	*(SEGUE)*	*(SEGUE)*

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	- Valutazione dei rischi e coordinamento delle iniziative di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori - Gestione di eventuali emergenze - Gestione impianti e attrezzature - Informazione, formazione e addestramento del personale - Gestione attività manutentive ordinarie e straordinarie - Gestione della sicurezza dei visitatori - Gestione delle interferenze con gli operatori di altre società (es. manutentori)	Art. 24-ter Art. 25-sept.	Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 589 c.p. Art. 590 c.p.	- Datore di Lavoro - Direzione Generale - Area Sicurezza, Manutenzioni e Ambiente (RSPP) - Medico Competente - Preposti (anche di fatto) - Addetti alle emergenze - Fornitori (di impianti, DPI, macchinari, attrezzature, ecc.) - Appaltatori - Tutti i lavoratori - Consulenti esterni (es. tecnici specializzati in particolari valutazioni, laboratori, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione ruoli e competenze in materia di sicurezza, adozione di un apposito organigramma che identifica le figure della sicurezza - Funzione RSPP interna - Realizzazione di attività di sorveglianza sanitaria su tutto il personale dipendente - Realizzazione e formalizzazione di percorsi di formazione e informazione dei lavoratori, sulla base degli specifici ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Collaborazione con società che assistono l'impresa nell'aggiornamento normativo e nella valutazione dei rischi - Sistema di gestione ISO 45001 - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	<u>Presidi di I livello</u>: realizzati dai Responsabili del processo (che debbono rispettare le istruzioni e le politiche definite dal Datore di Lavoro), dai Preposti (che supervisionano le attività dei lavoratori e segnalano eventuali incidenti e non conformità), dal Datore di Lavoro (che definisce le politiche e valuta i rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definisce l'organizzazione e mette a disposizione le risorse), dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (che supporta il Datore di Lavoro nell'implementazione delle misure di sicurezza e prevenzione) <u>Presidio di II livello</u>: realizzato dalle Autorità Competenti <u>Presidio di III livello</u>: realizzato dall'OdV	**4**	**4**	**16**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione delle campagne di comunicazione verso l'esterno	- Predisposizione di materiale destinato alla comunicazione verso l'esterno (brochure, cataloghi, materiale pubblicitario) - Gestione sito internet e social media aziendali	Art. 24-ter Art. 25-novies	Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 171, c.1, lett. a)-bis L. 633/1941 Art. 171-bis, L. 633/1941 Art. 171-ter, L. 633/1941	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Area Commerciale - Area Marketing - Funzioni aziendali interessate - Consulenti esterni (grafici, web agency, ecc.)	- Codice Etico - Individuazione soggetti autorizzati a divulgare informazioni a nome della società - Definizione periodica piano di marketing e comunicazione - Gestione attività con budget dedicato - Individuazione diversi livelli di approvazione del piano di marketing e comunicazione - Assistenza di società esterne specializzate per predisposizione materiale e supporti di comunicazione - Monitoraggio materiale informativo diffuso all'esterno - Approvazione contenuti informativi prima della divulgazione all'esterno - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo (che pianifica e predispone le attività di comunicazione), dalla Direzione Generale (che svolge attività di supervisione e monitoraggio delle attività) e dal Consiglio di Amministrazione Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**1**	**3**	**3**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione dell'impatto ambientale	- Gestione dei rifiuti speciali e/o assimilati - Gestione delle emissioni in atmosfera - Gestione di sostanze e preparati chimici, compresi quelli pericolosi	Art. 24-ter Art. 25-undec.	Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 452-bis c.p. Art. 452-quater c.p. Art. 452-quinq. c.p. Art. 452-octies c.p. Art. 452-quaterd. c.p. Art. 137, c.2,3,5,11, 13 D.Lgs. 152/2006 Art. 256, c. 1,3,5 D.Lgs. 152/2006 Art. 257, c. 1,2 D.Lgs. 152/2006 Art. 258, c. 4 D.Lgs. 152/2006	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Area Sicurezza, Manutenzioni e Ambiente - Area Produzione - Area Logistica e Acquisti - Area Amministrazione - Tutti i lavoratori - Laboratori di analisi esterni - Consulenti esterni (studi tecnici, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione ruoli e competenze ambientali - Collaborazione con società che assistono l'impresa nell'aggiornamento normativo e nella valutazione degli adempimenti obbligatori - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidi di I livello: realizzati dai Responsabili del processo (che debbono rispettare le istruzioni e le politiche definite dalla società), dalla Direzione Generale (che definisce le politiche e valuta i rischi in materia ambientale, definisce l'organizzazione e mette a disposizione le risorse) Presidio di II livello: realizzato dalle Autorità Competenti Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**3**	**4**	**12**

Area a rischio	Attività sensibili	Art. D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto rilevanti	Funzioni aziendali interessate	Presidi del rischio	Livello di controllo	Valutazione del Rischio		
							P	I	R
Gestione attività commerciali all'estero	- Rapporti con soggetti aventi sede in paesi sottoposti ad embargo o a restrizioni di tipo commerciale - Vendita di prodotti rientranti nel campo di applicazione della normativa "Dual Use"	Art. 24-ter Art. 25-quater Reati Transnaz.	Art. 270-quinquies.1 c.p. Art. 416 c.p. Art. 416-bis c.p. Art. 407, c.2, lett.a), n.5, c.p.p. Art. 10, L.146/2006	- Presidente CdA - CdA collegiale - Consiglieri Delegati - Direzione Generale - Area Commerciale - Area Amministrazione - Area Finanza - Consulenti esterni (consulenti fiscali, legali, ecc.)	- Codice Etico - Formalizzazione poteri di rappresentanza - Formalizzazione mansioni e funzioni aziendali - Piena tracciabilità delle operazioni contabili - Previa conoscenza dei beneficiari somme di denaro - Verifica regolarità dei pagamenti e piena coincidenza tra destinatari / ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni; - Verifica attendibilità commerciale e professionale fornitori e partners - Procedura per l'invio di segnalazioni relative a violazioni e illeciti	Presidio di I livello: realizzato dal Resp. Processo interessato, dalla Direzione Generale e dal CdA, limitatamente ai poteri conferiti ad uno o più dei suoi membri Presidio di II livello: realizzato dalle Autorità Competenti e dal Collegio Sindacale (per le attività di competenza) Presidio di III livello: realizzato dall'OdV	**2**	**4**	**8**

F.O.M. INDUSTRIE S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

PARTE GENERALE – ALLEGATO 3

Elenco reati presupposto non applicabili / non rilevanti

Documento redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, sulla base delle linee guida e codice di comportamento di Confindustria

Approvato dal Consiglio Di Amministrazione della società in data 01/10/2026

il Presidente del CdA

Gianfranco Pettinari

ELENCO DELLE REVISIONI

Data	N. Rev.	Variazioni
20/04/2017	0	Emissione del documento
29/05/2020	1	Revisione generale del documento
01/10/2026	2	Revisione generale del documento

Allegato 3 – Elenco Reati Presupposto NON APPLICABILI/NON RILEVANTI

Art. D.Lgs. 231/2001		Reato Presupposto	Note
Art. 24	Reati commessi nei confronti della P.A.: Truffa	**Art. 353 c.p. -** Turbata libertà degli incanti	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 24	Reati commessi nei confronti della P.A.: Truffa	**Art. 353-bis** - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 24	Reati commessi nei confronti della P.A.: Truffa	**Art. 356 c.p**.- Frode nelle pubbliche forniture	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 24	Reati commessi nei confronti della P.A.: Truffa	**Art. 2, L. 898/1986 -** Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	**Art. 629, comma 3, c.p.** – Estorsione	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	**Art. 635-quater.1 c.p.** - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	**Art. 640-quinquies c.p.** – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	**Art. 1, c. 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105** - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	**Art. 416-ter c.p.** – Scambio elettorale politico-mafioso	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	**Art. 630 c.p.** – Sequestro di persona a scopo di estorsione	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	**Art. 74, D.P.R. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e produzione, traffico e detenzione illecita delle medesime sostanze	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 314, c. 1, c.p.** - Peculato	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 314-bis c.p.** - Indebita destinazione di denaro o cose mobili	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 316 c.p.** - Peculato mediante profitto dell'errore altrui	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 317 c.p.** – Concussione	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 318 c.p.** – Corruzione per l'esercizio della funzione	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 319 c.p.** – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 319-bis c.p.** – Circostanze aggravanti	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto

Art. D.Lgs. 231/2001		Reato Presupposto	Note
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 319-ter c.p.** – Corruzione in atti giudiziari	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 320 c.p.** – Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 25	Reati commessi nei confronti della P.A.: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	**Art. 322-bis c.p.** - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	FOM INDUSTRIE non può essere soggetto attivo del delitto
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Art. 453 c.p.** – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Art. 454 c.p.** – Alterazione di monete	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Art. 455 c.p.** – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Art. 457 c.p.** – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Art. 459 c.p.** – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Art. 460 c.p.** – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Art. 461 c.p.** – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Art. 464 c.p.** – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	**Art. 513 c.p.** – Turbata libertà dell'industria e del commercio	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	**Art. 513-bis c.p.** – Illecita concorrenza con minaccia e violenza	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	**Art. 514 c.p.** – Frodi contro le industrie nazionali	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	**Art. 516 c.p.** – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-ter	Reati societari	**Art. 2622 c.c.** – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	Non configurabile alla data attuale, in quanto FOM INDUSTRIE non è società quotata
Art. 25-ter	Reati societari	**Art. 2629 c.c.** – Operazioni in pregiudizio dei creditori	Non configurabile alla data attuale, in quanto FOM INDUSTRIE non è società quotata
Art. 25-ter	Reati societari	**Art. 2629-bis c.c.** – Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Non configurabile alla data attuale, in quanto FOM INDUSTRIE non è società quotata

Art. D.Lgs. 231/2001		Reato Presupposto	Note
Art. 25-ter	Reati societari	**Art. 2633 c.c.** – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Non configurabile alla data attuale, in quanto FOM INDUSTRIE non è società in liquidazione
Art. 25-ter	Reati societari	**Art. 2638 c.c.** – Ostacolo all'esercizio delle Funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza	Non configurabile alla data attuale, in quanto FOM INDUSTRIE non è società quotata
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 270 c.p.** – Associazioni sovversive	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 270-bis c.p.** – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 270-ter c.p.** – Assistenza agli associati	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 270-quater c.p.** – Arruolamento con finalità di terrorismo, anche internazionale	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 270-quinquies c.p.** – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 270-quinquies.2 c.p.** – Sottrazione di beni sottoposti a sequestro	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 270-sexies c.p.** – Condotte con finalità di terrorismo	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 280 c.p.** – Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 280-bis c.p.** – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 280-ter c.p.** – Atti di terrorismo nucleare	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 289-bis c.p.** – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 289-ter c.p.** – Sequestro a scopo di coazione	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 302 c.p.** – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti ai Capi primo e secondo	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 304 c.p.** – Cospirazione politica mediante accordo	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 305 c.p.** – Cospirazione politica mediante associazione	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 306 c.p.** – Banda armata: formazione e partecipazione	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 307 c.p.** – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 1, L. 342/1976** – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 2, L. 342/1976** – Danneggiamento delle installazioni a terra	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 3, L. 342/1976** – Sanzioni	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 5, D.Lgs. 625/1979** – Pentimento operoso	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	**Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999**	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	**Art. 583-bis c.p.** – Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 600 c.p.** – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 600-bis c.p.** – Prostituzione minorile	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 600-ter c.p.** – Pornografia minorile	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 600-quater c.p.** – Detenzione di materiale pornografico	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 600-quater.1 c.p.** – Pornografia virtuale	Non configurabile vantaggio/interesse

Art. D.Lgs. 231/2001		Reato Presupposto	Note
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 600-quinquies c.p.** – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 601 c.p.** – Tratta di persone	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 602 c.p.** – Acquisto e alienazione di schiavi	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 602-ter c.p.** – Circostanze aggravanti	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 603-bis c.p.** – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	**Art. 609-undecies c.p.** – Adescamento di minorenni	Non configurabile vantaggio/interesse
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	**Art. 184 D.Lgs. 58/1998** –Abuso di informazioni privilegiate	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	**Art. 185 D.Lgs. 58/1998** – Manipolazione del mercato	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	**Art. 493-ter c.p.** - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	**Art. 493-quater c.p.** - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	**Art. 512-bis c.p.** - Trasferimento fraudolento di valori	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	**Art. 640-ter c.p.** - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	**Fattispecie richiamate da D.Lgs. 231/2001, Art. 25-octies.1, comma 2** - Altre fattispecie	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	**Art. 171-septies L. 633/1941** – Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	**Art. 171-octies L. 633/1941** – Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 452-sexies c.p.** – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 452-terdecies c.p.** – Omessa bonifica	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 452 quaterdecies c.p.** – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 722-bis c.p.** – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 733-bis c.p.** – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992** – Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette	Non configurabile vantaggio/interesse

Art. D.Lgs. 231/2001		Reato Presupposto	Note
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 256-bis, D.Lgs. n.152/2006 -** Combustione illecita di rifiuti	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006** – Spedizione illegale di rifiuti	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 279, comma 5, D.Lgs. n.152/2006 -** Sanzioni - Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 8 D.Lgs. 202/2007** – Inquinamento doloso provocato da navi	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undecies	Reati ambientali	**Art. 9 D.Lgs. 202/2007** – Inquinamento colposo provocato da navi	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	**Art. 604-bis c.p.** – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Non configurabile interesse/vantaggio
Art. 25-quaterdecies	Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	**Art. 1 L. 401/1989** – Frode in competizioni sportive	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-quaterdecies	Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	**Art. 4 L. 401/1989** – Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 78 D.Lgs. n. 141/2024** - Contrabbando per omessa dichiarazione	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 79 D.Lgs. n. 141/2024** - Contrabbando per dichiarazione infedele	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 80 D.Lgs. n. 141/2024** - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 81 D.Lgs. n. 141/2024** - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 82 D.Lgs. n. 141/2024** - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 83 D.Lgs. n. 141/2024** - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 84 D.Lgs. n. 141/2024** - Contrabbando di tabacchi lavorati	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 85 D.Lgs. n. 141/2024** - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 86 D.Lgs. n. 141/2024** - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 87 D.Lgs. n. 141/2024** - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 88 D.Lgs. n. 141/2024 [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]** - Circostanze aggravanti del contrabbando	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 40 D.Lgs. n. 504/1995** - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995** - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE

Art. D.Lgs. 231/2001		Reato Presupposto	Note
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 41 D.Lgs. n. 504/1995** - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 42 D.Lgs. n. 504/1995** - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 43 D.Lgs. n. 504/199** - 5Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 45 D.Lgs. n. 504/1995** - Circostanze aggravanti	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	**Art. 46 D.Lgs. n. 504/1995** - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 518-bis c.p.** - Furto di beni culturali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 518-ter c.p.** - Appropriazione indebita di beni culturali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 518-quater c.p**. - Ricettazione di beni culturali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 518-octies c.p.** - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 518-novies c.p.** - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 518-decies c.p.** - Importazione illecita di beni culturali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 518-undecies c.p.** - Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 518-duodecies c.p.** - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	**Art. 518-quaterdecies c.p.** - Contraffazione di opere d'arte	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	**Art. 518-sexies c.p.** - Riciclaggio di beni culturali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	**Art. 518-terdecies c.p.** - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	**Art. 638 c.p.** - Uccisione o danneggiamento di animali altrui	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	**Art. 544-quinquies c.p.** - Divieto di combattimenti tra animali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	**Art. 544-quater c.p.** - Spettacoli o manifestazioni vietati	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	**Art. 544-ter c.p.** - Maltrattamento di animali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	**Art. 544-bis c.p.** - Uccisione di animali	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE
L. 146/2006	Reati transnazionali	**Art. 74 D.P.R. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE

Art. D.Lgs. 231/2001		Reato Presupposto	Note
L. 146/2006	Reati transnazionali	**Art. 291-quater D.P.R. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di FOM INDUSTRIE